

Data: 16 novembre 2023

**OpenWorld p.l.c., una società d'investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione patrimoniale fra i comparti di diritto irlandese (la "Società")**

Gentile Azionista

**Oggetto**

Le scriviamo nella Sua qualità di Azionista della Società per informarLa che gli amministratori della Società (gli "**Amministratori**") hanno deliberato la convocazione dell'Assemblea Generale Annuale della Società (l'"**AGA**") presso la sede di MFD Secretaries Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2, in data 8 dicembre 2023 alle 10:00.(ora irlandese), in cui sarà presentata, come atto di amministrazione straordinaria, una proposta di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società (l'"**AC&S**"), illustrata in maggior dettaglio nel successivo articolo 1.

I termini con la maiuscola utilizzati nel presente avviso e non diversamente definiti, hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto della Società (il "**Prospetto**").

**1 Modifiche all'AC&S**

1.1 Subordinatamente all'approvazione degli Azionisti e ai requisiti previsti dalla Banca Centrale, si propone di apportare talune modifiche all'AC&S, come illustrato in maggior dettaglio di seguito. Le modifiche proposte all'AC&S non sono di natura sostanziale ma si limitano a garantire che quanto previsto dall'AC&S sia adeguatamente conforme a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili e alle prassi di mercato vigenti dall'ultima modifica dello stesso in data 4 dicembre 2020. Di conseguenza, gli Amministratori ritengono che l'AC&S debba essere aggiornato. In alcuni casi ciò comporterà un miglioramento sotto il profilo dell'informativa, mentre in altri sarà necessario modificare le previsioni esistenti (come nel caso dell'ampliamento dell'elenco degli investitori soggetti a restrizioni). Saranno altresì espunte le previsioni non più conformi agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili e alle prassi di mercato vigenti (quali quelle relative all'emissione di certificati azionari).

1.2 Le principali modifiche che si propone di apportare all'AC&S sono le seguenti:

- (a) **Chiusura dei Comparti:** sono state apportate modifiche relative ai motivi per cui i Comparti possono essere chiusi, tra cui:
- (i) quando il Valore Patrimoniale Netto del pertinente Comparto è inferiore alla Dimensione Minima del Comparto;
  - (ii) quando i Soci decidono, con Delibera Straordinaria, la liquidazione del pertinente Comparto;
  - (iii) quando previsto dal Prospetto;
  - (iv) qualora, entro novanta giorni dalla data di comunicazione, da parte del Depositario, della cessazione del Contratto di Deposito, non sia stato nominato un altro depositario accettabile per la Società e la Banca Centrale; e
  - (v) qualora venga approvata una legge che renda illecita oppure, secondo il parere degli Amministratori, impraticabile o non consigliabile la prosecuzione del pertinente Comparto.

È stata altresì inserita nell'AC&S la procedura di chiusura di un Comparto.

- (b) **Raggruppamento e frazionamento delle azioni:** sono state inserite disposizioni che consentono:
- (i) di disporre il raggruppamento e la suddivisione della totalità o di una parte del capitale sociale della Società in azioni di importo superiore; e
  - (ii) nel rispetto delle disposizioni della Legge, di disporre il frazionamento delle azioni, o di parte di esse, in azioni di importo o valore inferiore.
- (c) **Conversione delle azioni:** sono state apportate modifiche di minor rilevanza mirate a:
- (i) consentire agli Amministratori di disporre lo scambio forzoso delle azioni di una determinata categoria di un Comparto con azioni di qualsiasi altra categoria dello stesso Comparto; e
  - (ii) fornire agli Amministratori la facoltà di rifiutarsi a propria discrezione di dare seguito a una richiesta di conversione.
- (d) **Certificati azionari:** l'AC&S è stato modificato al fine di prevedere che non saranno emessi certificati azionari, bensì sarà fornita una conferma scritta dell'iscrizione nel registro degli Azionisti (con l'osservazione che, nella prassi, i certificati azionari non vengono emessi).
- (e) **Ritardo nel pagamento/Mancata liquidazione dei fondi:** sono state apportate lievi modifiche per chiarire che, nel caso in cui non pervenga il pagamento integrale delle azioni entro il periodo specificato dagli Amministratori o in caso di mancata liquidazione dei fondi, la Società potrà addebitare al richiedente le conseguenti spese bancarie o perdite di mercato da essa sostenute. Al richiedente potranno altresì essere addebitati gli interessi maggiorati di una commissione amministrativa.
- (f) **Investitori con restrizioni:** è stato ampliato l'elenco degli investitori considerati "investitori con restrizioni" (ossia che **non** costituiscono titolari qualificati). L'AC&S è stato inoltre modificato per prevedere la facoltà per gli Amministratori di disporre il trasferimento forzoso delle azioni da parte di qualsiasi investitore con restrizioni secondo quanto previsto dall'AC&S e dalla Legge.
- (g) **Sospensione temporanea del Valore Patrimoniale Netto:** sono state apportate modifiche di minor rilevanza per includere ulteriori motivi di sospensione temporanea del Valore Patrimoniale Netto, ossia:
- (i) quando, a giudizio degli Amministratori, tale sospensione sia giustificata tenendo conto degli interessi della Società e/o del Comparto in questione; e
  - (ii) dopo la consegna ai Soci interessati di un avviso di convocazione dell'assemblea generale per la liquidazione della Società/chiusura del Comparto in questione.
- (h) **Modifiche secondarie di minor rilevanza, mirate a:**
- (i) chiarire che le Azioni di Sottoscrizione conferiscono diritti di voto;
  - (ii) chiarire le modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni agli Amministratori;

- (iii) inserire alcune disposizioni *de minimis* per il pagamento delle distribuzioni; e
- (iv) altre modifiche secondarie dovute al trascorrere del tempo.

## 2 **Articolo 2 - Adozione dell'AC&S aggiornato**

- 2.1 Le modifiche proposte all'AC&S sono riportate nell'**Allegato I** del presente documento. In alternativa, è possibile richiedere alla Società e al Principale Gestore Delegato una copia dell'AC&S con o senza modifiche in evidenza. Gli Amministratori si riservano il diritto di apportare altre modifiche non rilevanti all'AC&S da sottoporre all'approvazione degli Azionisti in occasione dell'AGA senza darne ulteriore comunicazione agli stessi; tuttavia, qualsiasi ulteriore modifica rilevante richiederà l'approvazione degli Azionisti, che saranno a tal proposito informati prima dell'AGA.
- 2.2 L'AC&S aggiornato non potrà essere adottato senza l'approvazione di una delibera straordinaria degli Azionisti della Società. Ogni delibera straordinaria può essere approvata solo se riceve almeno il 75% del numero totale dei voti espressi a favore e contro. Se approvata con la maggioranza prevista, la delibera specificata nell'avviso di convocazione sarà vincolante per tutti gli Azionisti, indipendentemente dal voto eventualmente espresso (o non espresso).
- 2.3 A tal fine, in occasione dell'AGA prevista per l'8 dicembre 2023 alle 10:00 (ora irlandese), agli Azionisti sarà sottoposta la seguente delibera straordinaria:  
*“Che l'atto costitutivo e lo statuto modificati della Società (l'“AC&S”), riportati nell'Allegato I della circolare datata 16 novembre 2023 e disponibili gratuitamente presso la Società e il Principale Gestore Delegato, siano approvati e adottati come AC&S della Società in sostituzione e ad esclusione dell'attuale AC&S della Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Banca Centrale e in conformità agli stessi.”*
- 2.4 Il quorum per l'AGA è di due Azionisti presenti (di persona o per delega) aventi diritto di voto. Se il quorum non viene raggiunto entro 30 minuti dall'ora stabilita per l'AGA, o durante un'AGA, l'AGA verrà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, o ad altra ora e luogo eventualmente stabiliti dagli Amministratori.
- 2.5 In caso di voto a favore delle modifiche da parte degli Azionisti, gli Amministratori intendono inserire tali modifiche in un Prospetto aggiornato, predisposto a tempo debito e messo gratuitamente a disposizione degli investitori dall'Agente Amministrativo su richiesta.

## 3 **Azioni da intraprendere**

- 3.1 Al fine di prendere in considerazione le proposte illustrate nella presente circolare, si consiglia di leggere prima tutta la documentazione allegata.
- 3.2 Nell'**Allegato II** della presente Circolare è riportato un Avviso di convocazione dell'AGA della Società, che si terrà presso la sede di MFD Secretaries Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2 il 20 ottobre 2023 alle 10:00 (ora irlandese), nel corso della quale verrà sottoposta agli Azionisti una delibera straordinaria per la modifica dell'AC&S. Gli Azionisti potranno votare intervenendo all'AGA o compilando e restituendo il modulo di delega allegato alla presente circolare.
- 3.3 Nell'Allegato III della presente circolare è allegato un modulo di delega al fine di votare all'AGA. La preghiamo di leggere le note riportate sul modulo, che Le forniranno indicazioni per la relativa compilazione e invio.
- 3.4 Per essere valido, il modulo di delega dovrà pervenire presso la sede di MFD Secretaries Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2 o in altro luogo specificato nell'avviso di convocazione dell'AGA almeno 48 ore prima dell'orario indicato per

lo svolgimento dell'AGA o dell'AGA aggiornata. È possibile comunque intervenire e votare all'AGA anche qualora sia stato nominato un delegato, ma in tal caso il delegato non avrà diritto di voto.

#### **4 Data di entrata in vigore**

4.1 In caso di adozione della delibera straordinaria per l'approvazione dell'aggiornamento dell'AC&S, le modifiche diverranno efficaci non appena l'AC&S aggiornato sarà stato depositato presso la Banca Centrale e il Registro delle Imprese.

#### **5 Costi**

5.1 Tutti i costi relativi alla modifica dell'AC&S e del Prospetto saranno a carico della Società.

#### **6 Raccomandazione**

6.1 Gli Amministratori ritengono che la proposta di modifica dell'AC&S sia nell'interesse degli Azionisti complessivamente considerati e raccomandano pertanto di votare a favore della delibera straordinaria riportata nell'avviso di convocazione dell'AGA.

6.2 Le saremmo grati se volesse esprimere il suo sostegno alle delibere in presenza all'AGA o per mezzo di delega. Qualora non desideri partecipare all'AGA, la preghiamo di compilare il modulo di delega allegato, secondo le istruzioni ivi riportate.

6.3 Il Prospetto aggiornato e il Documento contenente le informazioni chiave/ Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della Società saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 e/o presso ciascuno dei rappresentanti locali dei paesi in cui la Società è registrata, tra cui, fino al 31 dicembre 2023, il rappresentante in Svizzera, Carnegie Fund Services S.A., rue du Général-Dufour 11, 1204 Geneva, Svizzera. Dal 1° gennaio 2024, il rappresentante in Svizzera sarà Reyl & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Geneva, Svizzera. L'agente per i pagamenti in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Geneva, e l'Agente incaricato delle informazioni in Germania è Russell Investments Limited Zweigniederlassung Frankfurt, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germania.

I Membri del Consiglio di Amministrazione si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente circolare.

Per qualsiasi dubbio in merito, la invitiamo a contattare l'incaricato delle relazioni o, in alternativa, il consulente agli investimenti.

Con l'occasione La ringraziamo per il continuo sostegno fornito alla Società.

Distinti saluti

Amministratore  
a nome e per conto di  
**OpenWorld p.l.c.**

*Allegato I: AC&S con modifiche in evidenza*

*Allegato II: Avviso di convocazione dell'AGA della Società*

*Allegato III: Modulo di delega per l'AGA della Società*

N. di iscrizione al registro delle imprese: 458665

**COMPANIES ACT 2014**

e

**REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI  
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) 2011 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE**

**SOCIETÀ DI  
INVESTIMENTO A  
CAPITALE VARIABILE**

**FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE FRA I  
COMPARTI**

**ATTO  
COSTITUTIVO  
E  
STATUTO**

di

**OPENWORLD  
PUBLIC LIMITED COMPANY**

(modificati tramite Delibere Straordinarie fino alla Delibera Straordinaria datata ~~4-  
dicembre-2020~~ inserir data 2023)

- (x) Stabilire e/o svolgere qu siasi altra attività che possa essere opportunamente eseguita in connessione con qualsiasi attività che la Società è autorizzata a svolgere.
- (y) Promuovere una o più società allo scopo di acquisire la totalità o una parte delle proprietà, dei diritti e delle passività della Società, o per aumentare il valore o rendere più redditizia qualsiasi proprietà, risorsa o attività della Società o per qualsiasi altro scopo che possa sembrare direttamente o indirettamente vantaggioso per la Società, ~~e di costituire società controllate per un'efficiente gestione del portafoglio (nel qual caso le attività e le azioni della società saranno detenute dal Depositario)~~ e di pagare tutte le spese relative o accessorie a tale promozione.
- (z) Acquistare per conto di un ~~fondo~~ Comparto mediante sottoscrizione o trasferimento a titolo oneroso, azioni di una o più categorie rappresentative di un altro ~~fondo~~ Comparto della Società, nel rispetto delle disposizioni del Companies Act ~~2014~~ e alle condizioni di volta in volta stabilite dalla Banca Centrale.
- (aa) Compiere una parte o tutte le azioni di cui sopra in qualsiasi parte del mondo, in qualità di mandanti, agenti, contraenti, fiduciari o altro, sia per mezzo di fiduciari, agenti, subappaltatori o altro, sia da soli o in partnership o insieme ad altra persona o società, e perfezionare contratti per lo svolgimento di qualsiasi operazione connessa all'attività della Società da parte di qualsivoglia persona o società.
- (bb) Provvedere alla registrazione o al riconoscimento della Società in qualsiasi paese o luogo all'estero.
- (cc) Nel rispetto dei requisiti di legge, convertirsi in un veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva ("ICAV") e richiedere alla Banca Centrale la registrazione come ICAV nel quadro della continuità operativa.
- (dd) Fondere qualsiasi Comparto con qualsiasi altro fondo di un organismo di investimento collettivo, compreso qualsiasi altro Comparto (il "**Comparto cessionario**"), nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, e in tal modo cedere le attività del Comparto al Comparto cessionario in cambio dell'emissione di azioni del Comparto cessionario ai Soci in proporzione alle loro partecipazioni nel Comparto.
- (ee) Eseguire tutte le altre azioni che la Società riterrà accessorie o funzionali al raggiungimento di uno dei suddetti obiettivi della Società.

Gli oggetti, gli scopi e i poteri specificati in ciascuno dei paragrafi della presente clausola saranno considerati come poteri indipendenti ai fini del raggiungimento dell'oggetto principale di cui alla precedente clausola 2 e, di conseguenza, non saranno limitati o ristretti (salvo ove diversamente espresso in tale paragrafo) dalle questioni indicate in qualsiasi altro paragrafo o dall'ordine in cui si verificano o dal riferimento alla denominazione della Società.

“**Associata/o**” indica e include qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente da tale persona.

“**Società di Revisione**” indica l’attuale società di revisione della Società.

“**Valuta Base**” indica, relativamente ad una categoria di azioni, la valuta in cui sono emesse le azioni.

“**Consiglio**” indica il Consiglio di Amministrazione della Società che comprende ogni suo Comitato.

“**Giorno Lavorativo**” indica il giorno o i giorni eventualmente specificati nel Prospetto.

“**Banca Centrale**” indica la Banca Centrale d'Irlanda o un eventuale organismo di regolamentazione subentrante con responsabilità di autorizzazione e supervisione della Società.

“**Regolamenti OICVM della Banca Centrale**” indica i Regolamenti del 2019 sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari previsti dal Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Sezione 48(1)), e successive modifiche, supplementi, consolidamenti, sostituzioni in qualsiasi forma o altra modifica di volta in volta applicata e relativi orientamenti di volta in volta emanati dalla Banca Centrale;

“**Giorni utili**” significa, con riferimento al periodo di una comunicazione, il periodo che esclude il giorno di trasmissione o di presunta trasmissione di una comunicazione e il giorno per il quale tale comunicazione viene trasmessa o a partire dal quale tale comunicazione avrà effetto.

“**Commissione**” indica l’importo o gli importi dovuti all’emissione o al rimborso di azioni della Società, secondo quanto specificato nel Prospetto, che non può in alcun caso essere superiore al 5% del valore della sottoscrizione o al 3% del valore del rimborso, a seconda dei casi, e che potrà essere detratta dall’importo di sottoscrizione o di rimborso.

“**Companies Act**” indica il Companies Act del 2014, ed eventuali successive modifiche.

“**Società**” indica la società il cui nome compare nell’intestazione del presente Statuto.

“**CRS**” indica il Common Reporting Standard (Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie a Fini Fiscali), approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, altresì noto con il nome di “Common Reporting Standard”, e tutti gli accordi bilaterali o multilaterali con autorità competenti, gli accordi intergovernativi e i trattati, le leggi, i regolamenti, le linee guida ufficiali o altri strumenti che ne semplifichino l’attuazione e tutte le leggi di attuazione del Common Reporting Standard;

“Giorno di Negoziazione” indica il giorno o i giorni in ogni mese (diversi da un giorno festivo in Irlanda) il Giorno o i Giorni di Negoziazione come eventualmente stabilito eventualmente di volta in volta e che possono essere indicati nel Prospetto, a condizione che

~~(i) vi siano almeno due Giorni di Negoziazione in ogni mese in relazione a qualsiasi Comparto. In salvo diversamente stabilito, ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione, tranne che per alcuni Comparti specificati nel Prospetto informativo, per i quali ogni venerdì (ad eccezione del caso in cui un venerdì non sia un Giorno lavorativo, il Giorno di Negoziazione in tale situazione sarà il Giorno lavorativo successivo) e anche l'ultimo Giorno lavorativo di ogni mese solare sarà un Giorno di negoziazione;~~

~~(ii) in caso di modifica di un Giorno di Negoziazione, gli Amministratori ne daranno ragionevole comunicazione a ciascun Socio nei tempi e nei modi approvati dal Depositario; Il patrimonio della Società sarà stimato in un Giorno di Negoziazione.~~

~~(iii) il patrimonio della Società e di ciascun Comparto sarà stimato in un Giorno di negoziazione; e~~

~~(iv) vi sia almeno un Giorno di negoziazione ogni quindici giorni.~~

“Depositario” indica ogni società designata e attualmente operante in qualità di depositario della Società, conformemente ai Requisiti OICVM di volta in volta applicabili.

“Contratto di Deposito” indica un contratto in corso di validità fra la società, e il Gestore e ogni Depositario in relazione alla nomina e ai compiti di tale ~~depositario~~ Depositario.

~~“Amministratore” significa ogni Amministratore della Società attualmente in carica.~~

“Adeguamento per Diluizione” indica un adeguamento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto, apportato unicamente al fine di ridurre gli effetti derivanti dagli oneri di transazione applicabili e dai margini di contrattazione sugli interessi dei Soci di un Comparto.

“Amministratore” significa ogni Amministratore della Società attualmente in carica.

“Oneri e spese” indica tutti i costi dei bolli e altri oneri, imposte, tasse governative, commissioni di valutazione, commissioni di gestione patrimoniale, commissioni degli agenti, commissioni di intermediazione, oneri bancari, commissioni di trasferimento, commissioni di registrazione e altri oneri, con riferimento alla costituzione o all'aumento degli attivi o alla creazione, allo scambio, alla compravendita o al trasferimento di azioni o all'acquisto o alla proposta d'acquisto ~~di investimento di vendita di~~ Investimenti o altro che possano essere dovuti o diventarli in futuro, in relazione a, prima di, o in occasione di, qualsiasi operazione, negoziazione o valutazione, senza includere le Commissioni dovute all'emissione di azioni e/o ~~al riacquisto al rimborso~~ di azioni.



“**Comunicazione elettronica**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Legge sul Commercio Elettronico (Electronic Commerce Act) del 2000.

“**Firma elettronica**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Legge sul Commercio Elettronico del 2000.

“UE” indica l’Unione Europea.

“EUR” o “€” indica l’unità della moneta unica europea.

“**FATCA**” indica:

- (i) ~~(v)~~ le sezioni 1471-1474 dell’Internal Revenue Code statunitense o qualsiasi regolamento o altra linea guida ufficiale associati;
- (ii) ~~(vi)~~ qualsiasi accordo intergovernativo, trattato, regolamento, linea guida o altro accordo tra il Governo d’Irlanda (o qualsiasi organismo pubblico irlandese) e gli Stati Uniti, il Regno Unito o qualsiasi altra giurisdizione (compresi organismi pubblici di tale giurisdizione), perfezionato allo scopo di soddisfare, agevolare, integrare, implementare o rendere efficaci la legislazione, i regolamenti o le linee guida descritti nel precedente paragrafo (a); e
- (iii) ~~(vii)~~ qualsiasi legislazione, regolamento o linea guida attuato in Irlanda che conferisca efficacia agli argomenti descritti nei paragrafi precedenti;

“**Periodo di Offerta Iniziale**” indica il periodo durante il quale le azioni di qualsiasi categoria sono offerte dalla Società per l’acquisto o la sottoscrizione al Prezzo Iniziale.

“**Prezzo Iniziale**” indica il primo prezzo di offerta per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni di qualsiasi categoria.

“**Investimento**” indica qualsiasi investimento della Società, come indicato in maggior dettaglio nel Prospetto.

“**Consulente per gli Investimenti**” indica ogni persona o società incaricata e attualmente operante in veste di consulente per gli investimenti in relazione alla Società.

“**Per iscritto**” indica ~~ciò che è scritto, stampato, litografato, fotografato, trasmesso a mezzo telex o fax o rappresentato con qualsiasi altro mezzo sostitutivo della scrittura o in parte con un mezzo e in parte con altro mezzo.~~ quanto riferito alla stampa, alla litografia, alla fotografia e a qualsiasi altro modo di rappresentare o riprodurre parole in forma visibile, inclusi i mezzi elettronici, salvo indicazione contraria.

“**IRS**” significa Internal Revenue Service, ossia l’Autorità tributaria statunitense.

“**Contratto di Gestione**” indica ogni contratto in essere fra la Società e il Gestore e relativo alla nomina e ai compiti del Gestore.

“**Gestore**” indica ogni persona o società incaricata e attualmente operante in veste di gestore in relazione alla Società.

“**Socio**” indica una persona iscritta nel Registro come titolare di azioni.

“**Dimensione Minima del Comparto**” indica l’eventuale importo che gli Amministratori possono di volta in volta prescrivere come dimensione minima di ciascun Comparto, come eventualmente indicato nel Prospetto.

“**Importo dell’Investimento Minimo Iniziale**” indica l’importo o il numero di azioni (se del caso) che gli Amministratori possono di volta in volta prescrivere come sottoscrizione iniziale minima per le azioni di qualsiasi categoria.

“**Partecipazione minima**” indica una partecipazione di azioni in qualsiasi Comparto il cui valore, con riferimento al prezzo di rimborso o al numero di azioni, non è inferiore all’eventuale importo specificato in un Prospetto.

“**Mese**” indica il mese solare.

“**Valore Patrimoniale Netto**” indica l’importo determinato per un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi degli Articoli 14 e 15 del presente documento.

“**Funzionario**” indica ogni amministratore della Società o il Segretario.

“**Delibera ordinaria**” indica una delibera della Società o di qualsiasi categoria di azioni della Società, a seconda dei casi, in assemblea generale approvata a maggioranza semplice dei voti espressi.

“**Spese preliminari**” indica le spese preliminari sostenute per la costituzione della Società o la formazione di un Comparto (diverse dai costi di costituzione della Società), l’ottenimento da parte della Società dell’approvazione della Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti, la registrazione della Società presso qualsiasi altra autorità di regolamentazione e ogni offerta di azioni al pubblico (compresi i costi di preparazione e pubblicazione del Prospetto informativo e di traduzione del Prospetto in altre lingue) e può includere qualsiasi costo o spesa (sostenuti direttamente dalla Società o meno) sostenuti in relazione a qualsiasi successiva richiesta di ammissione al listino o quotazione delle azioni della Società in una borsa valori o in un Mercato regolamentato.

“**Prospetto**” indica un prospetto e/o le relative appendici di volta in volta pubblicati dalla Società, in relazione a qualsiasi Comparto o Comparti.

“Certificato qualificato” ha il significato attribuito al termine dalla Legge sul Commercio Elettronico del 2000.

“**Registro**” indica il registro in cui sono riportati i nomi dei Soci della Società.

“~~Mercati regolamentati~~Mercato regolamentato” indica qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato che soddisfi i criteri elencati nell’articolo 17(d).

La nomina di un gestore nuovo o sostitutivo sarà soggetta alla previa autorizzazione della Banca Centrale e ogni gestore nuovo o sostitutivo sarà autorizzato dalla Banca Centrale ad agire in qualità di gestore degli organismi di investimento collettivo autorizzati in Irlanda.

#### 4. CAPITALE SOCIALE

(a) Il capitale sociale versato della Società dovrà essere pari al Valore Patrimoniale Netto della stessa, come stabilito in conformità con gli Articoli 14 e 15 di cui al presente.

(b) Il capitale sociale emesso della Società non potrà essere inferiore all'equivalente in valuta di 2 euro rappresentato da due azioni senza valore nominale e il capitale sociale minimo emesso della Società non potrà essere superiore all'equivalente in valuta di 500 miliardi di euro suddiviso in un numero imprecisato di azioni senza valore nominale. Il valore effettivo del capitale azionario versato della Società sarà in ogni momento pari al valore delle attività della Società dopo la deduzione delle sue passività.

(c) Si autorizzano gli Amministratori, in via generale e incondizionata, a esercitare tutti i poteri della Società ai fini dell'assegnazione e dell'emissione di azioni della medesima ai sensi dell'art. 69 del Companies Act. L'importo massimo di azioni che si possono assegnare o emettere in conformità all'autorità qui conferita sarà pari a cinquecento miliardi a condizione, tuttavia, che ogni azione riacquistata debba intendersi come se non fosse mai stata emessa ai fini del calcolo dell'importo massimo di azioni emettibili.

(d) Gli Amministratori possono delegare al Gestore o a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato o ad altra persona, la responsabilità di accettare la sottoscrizione, la ricezione del pagamento e l'assegnazione o l'emissione di nuove azioni.

(e) Gli Amministratori o i loro delegati potranno, a loro totale discrezione, respingere qualsiasi richiesta di emissione di azioni della Società, nonché accettare tali richieste in parte o nella loro totalità.

(f) Le richieste di emissione di azioni saranno irrevocabili, salvo diversa decisione degli Amministratori o di un loro delegato.

(g) ~~(f)~~ Si esclude la possibilità di riconoscere qualsivoglia persona come titolare di azioni della Società sulla base della fiducia e la Società non sarà vincolata a, né riconoscerà (anche nel caso in cui ne sia informata) qualsiasi interesse di carattere equo, contingente, futuro o parziale ad azioni né (salvo il solo caso di diverse disposizioni o di quanto prescritto per legge) ogni altro diritto in relazione a qualsiasi azione, salvo un diritto assoluto di proprietà al titolare registrato.

(h) ~~(g)~~ Le Azioni di Sottoscrizione non parteciperanno alla ripartizione dei dividendi o attivi della Società salvo nella misura dell'importo sottoscritto e dei relativi interessi eventualmente maturati.

(i) ~~(h)~~ In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni, e conformemente alla legge applicabile, la Società avrà facoltà di rimborsare le Azioni di Sottoscrizione o di provvedere al trasferimento delle Azioni di Sottoscrizione a qualsiasi persona qualificabile come titolare di azioni ai sensi dell'Articolo 11 di cui al presente.

(j) La Società potrà, a discrezione degli Amministratori:

a) raggruppare e suddividere in tutto o in parte il capitale sociale in azioni di importo superiore; oppure

b) fatte salve le disposizioni del Companies Act, frazionare le proprie azioni o parte di esse in azioni di importo o valore inferiore (la delibera di frazionamento del capitale azionario potrà altresì prevedere la possibilità che, tra i Soci delle azioni risultanti da tale frazionamento, una o più azioni siano fornite, rispetto alle altre, di diritti privilegiati, postergati o di altro tipo o essere soggette a eventuali restrizioni che la Società abbia facoltà di fornire alle azioni non emesse o di nuova emissione).

## 5. I COMPARTI E LA SEPARAZIONE PATRIMONIALE

(a) La Società è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti e ciascun Comparto può essere composto da una o più categorie di azioni della Società, comprese ~~le categorie~~ categorie di azioni coperte e non coperte. L'elenco dei Comparti attualmente autorizzati dalla Banca Centrale è riportato nel Prospetto, con le relative modifiche e integrazioni; ciascuno di essi può comprendere una o più distinte categorie o serie di azioni alle condizioni stabilite dagli Amministratori in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale.

(b) Previa autorizzazione della Banca Centrale, gli Amministratori potranno costituire un Comparto mediante emissione di una o più distinte categorie o serie di azioni alle condizioni stabilite dagli Amministratori stessi in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale. Gli Amministratori possono limitare i diritti di voto ~~associati~~ che sono associati a qualsiasi categoria di azioni. In particolare, fatta salva la portata generale di quanto sopra, gli Amministratori potranno emettere una o più categorie di azioni fornite di diritti di voto limitati per i ~~titolari~~ Soci in relazione a qualsiasi Delibera Ordinaria e Straordinaria, a condizione che tale delibera divenga efficace solo qualora i ~~titolari~~ Soci abbiano ricevuto un preavviso di un certo numero di giorni rispetto alla data di efficacia della stessa, come previsto dal Prospetto. La decisione di sottoscrivere qualsiasi categoria di azioni i cui diritti di voto sono limitati spetta in via esclusiva all'investitore.

(c) ~~(b)~~ Gli Amministratori sono autorizzati a ridefinire di volta in volta qualsiasi categoria di azioni in essere nella Società e a fondere tale categoria di azioni con ogni altra categoria di azioni della Società, a condizione che i Soci di tale categoria o di tali categorie siano preventivamente informati dalla Società e venga loro offerta la possibilità di rimborso delle loro azioni. Con il previo consenso degli Amministratori, i Soci possono convertire le azioni di una categoria in azioni di un'altra categoria della Società, conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 di cui al presente.

(k) Un Comparto non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere convenuta in giudizio in relazione ad un Comparto specifico e può esercitare diritti di compensazione per conto dei Comparti analoghi a quelli applicabili ai sensi di legge tra le società, e le attività di un Comparto sono soggette alle ordinanze di un tribunale come se il Comparto fosse una persona giuridica distinta.

(l) ~~(k)~~ Ciascuna categoria di azioni e ciascun Comparto manterranno una contabilità separata.

(m) ~~(l)~~ La Società può istituire, mantenere e gestire uno o più conti di liquidità per ciascun Comparto e/o conto di liquidità multicomparto e/o conto di liquidità compartecipato da più Comparti, attraverso i quali si possono gestire o agevolare sottoscrizioni, rimborsi e altri flussi finanziari destinati a o provenienti da investitori in conformità con i requisiti della Banca Centrale.

## 6. CONFERME DI PROPRIETÀ ~~E CERTIFICATI AZIONARI~~

(a) Non sarà emesso alcun certificato azionario dalla Società o per conto della stessa. La titolarità delle azioni di ciascun Socio è evidenziata dall'iscrizione del relativo nome, indirizzo e numero di azioni nel Registro (che potrà essere inviato ai Soci per posta ordinaria, per fax, per via elettronica o con altri mezzi stabiliti dagli Amministratori in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale), il quale dovrà essere conservato nelle modalità previste dalla legge.

(b) Un Socio il cui nome compaia nel Registro su richiesta del Socio stesso avrà diritto al rilascio di una conferma scritta della proprietà che rappresenti il numero di azioni da esso detenute ~~o, se il Socio lo richiede e, a condizione che il Socio paghi le spese eventualmente dovute per l'emissione, di un certificato azionario che rappresenti il numero di azioni da esso detenute. Ogni certificato sarà firmato dal Depositario (la cui firma è riproducibile meccanicamente) e specificherà il numero, la categoria e il numero distintivo (eventuale) delle azioni alle quali è riferito, oltre che il pagamento integrale delle stesse.~~

(c) In caso di danneggiamento o usura o presunta perdita, furto o distruzione di una conferma scritta di proprietà ~~o di un certificato azionario,~~ su richiesta, si potrà emettere a nome del Socio una nuova conferma scritta di proprietà ~~o un nuovo certificato azionario rappresentativo~~ rappresentativa delle stesse azioni a condizione che venga restituita la vecchia conferma scritta di proprietà ~~o il vecchio certificato azionario~~ (in caso di presunto furto, perdita o distruzione) in conformità alle condizioni stabilite relativamente alle prove e all'indennizzo nonché al pagamento di spese vive straordinarie della Società associate alla richiesta, come ritenuto opportuno dagli Amministratori.

(d) Il Registro può essere conservato ~~in forma~~ in formato elettronico, a condizione che sia possibile ricavarne prove leggibili per soddisfare i requisiti ~~del Companies Act della normativa vigente e del~~ presente Statuto.

(e) Gli Amministratori saranno tenuti ad iscrivere nel Registro, oltre ai soggetti la cui iscrizione è prevista dalla legge, i seguenti soggetti:

(i) nome e indirizzo di ciascun Socio (salvo in caso di cointestatori, sarà necessario inserire solo l'indirizzo del primo intestatario), una dichiarazione di proprietà delle azioni di ciascuna categoria da questi detenute e dell'ammontare pagato o il cui pagamento sia stato ritenuto assolto su tali azioni;

(v) ai fini delle disposizioni del presente Articolo, il primo nominativo sarà stabilito in base all'ordine di apparizione dei nomi dei cointestatari nel Registro.

(i) La Società non emetterà certificati al portatore.

~~(j) Gli Amministratori avranno altresì diritto di addebitare a un Socio la commissione che gli stessi potranno di volta in volta stabilire in relazione al costo associato a qualsiasi scambio di conferme di proprietà e certificato azionario.~~

## 7. GIORNI DI NEGOZIAZIONE

Tutte le emissioni e i rimborsi di azioni saranno effettuati o avranno effetto a partire da qualsiasi Giorno di Negoziazione, a condizione che la Società possa assegnare azioni in un Giorno di Negoziazione sulla base del criterio dell'emissione a seguito del ricevimento di fondi disponibili dal sottoscrittore di azioni e, nell'eventualità che la Società non riceva le quote di sottoscrizione relative a tale assegnazione entro il termine specificato nel Prospetto o entro ogni altro periodo eventualmente stabilito dagli Amministratori, questi ultimi potranno annullare tale assegnazione di azioni. In tali casi la Società potrà addebitare al richiedente eventuali spese bancarie o perdite di mercato sostenute dalla Società medesima o, in alternativa, gli interessi maggiorati di una commissione amministrativa. Prima che le azioni siano assegnate e considerate in corso di emissione, la Società dovrà rendere edotto il sottoscrittore di qualsiasi importo versato ai fini della sottoscrizione trattenuto dalla Società a titolo di passività permanente della stessa; al riguardo la Società sarà considerata debitrice e non fiduciaria di tale sottoscrittore o di altro soggetto.

## 8. EMISSIONE DELLE AZIONI

(a) Nel rispetto di quanto di seguito specificato, la Società in ogni Giorno di Negoziazione e alla ricezione di quanto segue:

(i) una domanda di sottoscrizione di azioni nella forma che la Società potrà di volta in volta stabilire ~~e che potrà includere una domanda in forma orale~~; e

(ii) le dichiarazioni relative allo stato, all'identità (compreso, se necessario, l'eventuale titolare effettivo), alla residenza, all'origine dei fondi e ad altro, come di volta in volta richiesto dalla Società ~~e che può includere una dichiarazione orale, fra cui, in via non esclusiva, una dichiarazione di conformità ai requisiti antiriciclaggio applicabili alla Società~~; e

(iii) il pagamento delle azioni nella modalità specificata dalla Società nelle normali tempistiche, restando inteso che, qualora la Società riceva i pagamenti delle azioni in una valuta diversa dalla Valuta Base, la stessa convertirà gli importi ricevuti nella Valuta Base o disporrà tale conversione e avrà facoltà di decurtare da tali importi tutte le spese sostenute ai fini della conversione;

potrà emettere le azioni nelle categorie di volta in volta create dalla Società stessa al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna azione così ottenuta (o, a discrezione della Società nel caso (iii) di cui sopra, al Valore Patrimoniale Netto

di ciascuna azione nel Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla conversione degli importi percepiti nella Valuta Base), al netto delle eventuali Commissioni, oppure potrà assegnare le azioni in attesa della ricezione dei fondi disponibili, restando inteso che, in caso di mancata ricezione, da parte della Società, dei fondi disponibili versati ai fini della sottoscrizione entro il termine stabilito dagli Amministratori o dai relativi delegati, questi ultimi potranno annullare tale assegnazione.

(b) La Società avrà facoltà di ricevere titoli o altri ~~Investimenti~~investimenti dal richiedente di azioni e, ~~qualora lo desideri~~, di vendere, cedere o altrimenti convertire tali titoli o Investimenti in contanti e di destinare tali disponibilità (al netto di qualsiasi spesa sostenuta nella conversione) all'acquisto di azioni nella Società ai sensi di quanto qui disposto.

(c) Non si dovrà procedere ad alcuna emissione riferita a una domanda associata a una disponibilità del richiedente inferiore alla eventuale Partecipazione Minima.

(d) Se una categoria di azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta di base del Comparto in questione, gli Amministratori, al momento della creazione di tale categoria di azioni, stabiliranno se essa dovrà essere costituita come categoria di azioni con copertura valutaria o come categoria di azioni senza copertura valutaria. Fatte salve tutte le disposizioni di cui al presente Statuto, i costi e le plusvalenze/minusvalenze delle operazioni di copertura relative a una categoria di azioni con copertura valutaria saranno di competenza esclusiva dei Soci di tale categoria e non costituiranno parte delle attività del relativo Comparto, né una passività del Comparto in questione. Comparto. Qualsiasi operazione di copertura valutaria relativa a una categoria di azioni con copertura valutaria sarà stimata in conformità alle disposizioni della Clausola 15 e sarà chiaramente attribuibile alla specifica categoria di azioni con copertura valutaria. Nessuna delle categorie di azioni con copertura valutaria sarà soggetta a leva finanziaria in conseguenza di tale copertura valutaria.

(e) ~~(d)~~ Gli Amministratori avranno facoltà di emettere frazioni di azioni (di seguito denominate “**Frazioni di Azioni**”) nel caso in cui le quote di sottoscrizione ricevute dalla Società siano insufficienti per l'acquisto di una quota intera di azioni, restando tuttavia inteso che le Frazioni di Azioni non conferiranno alcun diritto di voto e restando altresì inteso che il Valore Patrimoniale Netto di una Frazione di Azioni di qualsiasi categoria di azioni sarà rettificato in base all'importo differenziale rispetto al valore di un'azione intera di tale categoria di azioni al momento dell'emissione e ogni dividendo dovuto su tali Frazioni di Azioni sarà corretto in modo analogo. Le Frazioni di Azioni saranno emesse con il numero di decimali stabilito di volta in volta dagli Amministratori e specificato nel Prospetto.

(f) La Società lancerà categorie di azioni a un prezzo fisso iniziale solo dopo il Periodo di Offerta Iniziale, qualora sia stato confermato alla Banca Centrale che ciò non arrechi alcun pregiudizio ai Soci esistenti della Società.

(g) ~~(e)~~ Gli Amministratori possono rifiutare di accettare qualsiasi richiesta di assegnazione o emissione di azioni e possono cessare di offrire azioni della Società per l'assegnazione o l'emissione per un periodo determinato o in altro modo.

## 9. CONVERSIONE DI AZIONI

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il titolare di azioni di qualsiasi categoria (le “**Azioni Originarie**”) potrà, con il previo consenso degli Amministratori, convertire di volta in volta, la totalità o una quota di tali azioni (“**Conversione**”) che presentino al momento della conversione il valore minimo eventualmente stabilito dagli Amministratori, in azioni di un’altra categoria (le “**Nuove Azioni**”) già in essere o la cui creazione è già prevista nei termini qui riportati;

- (i) La Conversione può essere esercitata dal suddetto titolare (di seguito definito il “**Richiedente**”), con una comunicazione (di seguito denominata “**Avviso di Conversione**”) che avrà carattere irrevocabile e sarà presentata da ~~un Socio~~ Richiedente in forma scritta presso la sede ~~del Gestore. Essa andrà accompagnata dai Certificati azionari debitamente vidimati dal Richiedente o da altra prova di proprietà, successione o assegnazione soddisfacente per gli Amministratori, unitamente a cedole dei dividendi non maturati,~~ della Società, nella forma stabilita di volta in volta dagli Amministratori;
- (ii) la Conversione di azioni oggetto di un Avviso di Conversione consegnato al Gestore in un giorno diverso da un Giorno di Negoziazione avverrà nel Giorno di Negoziazione successivo al ricevimento dell’Avviso di Conversione;
- (iii) La conversione delle Azioni originarie comprese nell’Avviso di Conversione avverrà mediante il riacquisto di tali Azioni Originarie (fermo restando che l’importo del riacquisto non sarà rilasciato al Richiedente) e l’emissione di Nuove Azioni, il cui riacquisto e la cui emissione avranno luogo nel Giorno di Negoziazione di cui al paragrafo (ii) del presente Articolo;
- (iv) il numero di Nuove Azioni da emettere alla Conversione sarà stabilito dal Gestore conformemente (o il più possibile compatibilmente) con la formula seguente:

$$NA = \frac{[A \times B \times C] - D}{E}$$

dove:

NS = numero delle Nuove Azioni che saranno emesse; e

A = numero delle Azioni Originarie da convertire; e

B = il prezzo di rimborso di tale Azione originaria nel relativo Giorno di Negoziazione, al netto dell’eventuale Commissione; e

C = il tasso di cambio calcolato dagli Amministratori per la conversione della Valuta Base delle Azioni Originarie nella Valuta Base delle Nuove Azioni;



- D = salvo qualora diversamente disposto nel Prospetto, una commissione di switch sino al 5% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni Originarie da convertire (A X B), la quale potrà essere pagata dalla Società per conto del Socio dai proventi del rimborso delle Azioni Originarie direttamente a un distributore o agente di collocamento di volta in volta nominato dalla Società o dal Gestore; e
- E = prezzo di emissione delle Nuove azioni nel relativo Giorno di Negoziazione, al netto dell'eventuale Commissione; e
- (v) ~~a~~ alla Conversione, la Società sarà tenuta ad assegnare gli attivi o le disponibilità liquide rappresentanti il valore delle NA, nei termini definiti al precedente punto (iv), alla categoria di azioni di appartenenza delle Nuove Azioni.
- (vi) in qualsiasi Giorno di Negoziazione, fatti salvi i diritti precedentemente conferiti ai detentori di qualsiasi categoria di azioni esistente, la Società potrà procedere allo scambio forzoso della totalità o di parte delle azioni di un Comparto di una certa categoria con azioni di altra categoria dello stesso Comparto, con un congruo preavviso stabilito dagli Amministratori, a condizione che ciò non pregiudichi in misura rilevante gli interessi dei detentori della categoria di azioni in questione;  
e
- (vii) gli Amministratori potranno, a loro discrezione, rifiutare di dare seguito a una richiesta di conversione senza fornire alcuna motivazione. Possono altresì applicarsi le restrizioni agli scambi tra determinate categorie di azioni eventualmente previste dai relativi Supplementi.

## 10. PREZZO PER AZIONE

- (a) Il Prezzo Iniziale per azione al quale si effettua l'assegnazione o l'emissione delle azioni di qualsiasi categoria e la Commissione dovuta sul Prezzo Iniziale nonché il Periodo di Offerta Iniziale in relazione a qualsiasi Comparto saranno stabiliti dagli Amministratori. Nel calcolo del prezzo per azione di ogni Comparto gli Amministratori possono, in ogni Giorno di Negoziazione e nell'eventualità di sottoscrizioni nette in relazione a qualsiasi ~~Fondo~~ Comparto, rettificare il prezzo per azione maggiorandolo di un contributo anti-diluzione per ~~coprire~~ riflettere l'impatto degli spread di mercato e di altri costi di negoziazione e salvaguardare il valore delle attività sottostanti del Comparto.
- (b) Il prezzo di ogni azione in qualsiasi Giorno di Negoziazione successivo al Periodo di Offerta Iniziale relativo a tale azione sarà il Valore Patrimoniale Netto di tale azione secondo quanto stabilito conformemente agli Articoli 14 e 15 e corretto secondo quanto eventualmente disposto al riguardo nel Prospetto a fini di copertura di qualsiasi Commissione o altro onere dovuto.
- (c) Chi presenti una richiesta di emissione di azioni potrà essere tenuto dagli Amministratori o dai relativi delegati a versare alla Società, oltre al prezzo per azione, gli Oneri e le Spese relativi alle azioni stabiliti dagli Amministratori medesimi.
- (d) Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti, gli Amministratori ~~ino i loro delegati potranno~~, in in ogni Giorno di Negoziazione emettere azioni (con l'eventuale applicazione di una Commissione di Sottoscrizione) a fronte

dell'assegnazione alla Società, a titolo di corrispettivo, di qualsiasi Investimento detenuto nel corrispondente periodo o in virtù del presente atto e che costituisca un Investimento del pertinente Comparto in conformità con gli obiettivi, le politiche e i limiti d'investimento del Comparto; a tale assegnazione si applica quanto segue:

- (i) gli Amministratori devono accertarsi che i termini di tale scambio non saranno tali da pregiudicare in misura rilevante i Soci del rispettivo Comparto;
  - (ii) il numero di azioni da emettere non sarà superiore al numero di azioni che sarebbero state emesse per il regolamento in contanti, come previsto in precedenza, sulla base del fatto che l'importo di tale contante fosse pari al valore degli Investimenti da conferire alla Società, come stabilito dagli Amministratori nel relativo Giorno di Negoziazione;
  - (iii) nessuna Azione è emessa finché gli Investimenti non siano trasferiti al Depositario con le modalità richieste;
  - (iv) ogni Onere e spesa o Commissione derivante dalla cessione di tali Investimenti alla Società sarà a carico della persona a cui le azioni devono essere emesse; e
  - (v) il Depositario deve accertarsi che i termini di emissione delle azioni non siano tali da pregiudicare in misura rilevante i Soci esistenti del rispettivo Comparto; e
  - (vi) [gli investimenti si qualificheranno come Investimenti in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento del rispettivo Comparto.](#)
- (e) Nessuna azione sarà emessa in un Giorno di Negoziazione relativo a un Comparto in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della Società o la determinazione del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto è sospesa ai sensi dell'Articolo 14 del presente documento.

## 11. DETENTORI QUALIFICATI

- (a) Nessuna azione (ad eccezione delle Azioni di Sottoscrizione che possono essere emesse a favore del Gestore o dei suoi intestatari) sarà assegnata o emessa a, o trasferita a, o sarà posseduta in via beneficiaria da un Soggetto Statunitense. Ogni sottoscrittore di azioni della Società dovrà certificare di non essere, né di acquistare tali azioni per conto o a beneficio di, un Soggetto Statunitense e che tale sottoscrittore non venderà o offrirà di vendere o trasferire, ipotecare o assegnare in altro modo tali azioni negli Stati Uniti, o a beneficio di, un Soggetto Statunitense. Nessun trasferimento di azioni sarà iscritto nel Registro a meno che:
- (i) il venditore dovrà certificare alla Società che tale vendita non viene effettuata direttamente o indirettamente a un Soggetto Statunitense; e

- (ii) l'acquirente dovrà certificare alla Società di non essere, né di acquistare tali azioni per conto o a beneficio di, un Soggetto Statunitense; e
  - (iii) il sottoscrittore o il cessionario, a seconda dei casi, fornirà alla Società le dichiarazioni di domicilio fiscale o di residenza fiscale abituale richieste di volta in volta dalla Società per quanto riguarda il sottoscrittore o il cessionario, a seconda dei casi (o il beneficiario effettivo proposto se il sottoscrittore o il cessionario agisce come intermediario).
- (b) Gli Amministratori o un loro delegato avranno il potere (ma non l'obbligo) di imporre le restrizioni (diverse da una restrizione al trasferimento non espressamente menzionata nel presente Statuto) che riterranno necessarie per garantire che nessuna azione della Società sia acquisita o detenuta da un soggetto come descritto nell'Articolo 11(a) o 11(e).
- (c) Gli Amministratori o un loro delegato possono richiedere, in occasione di una domanda di azioni, di un trasferimento o di una trasmissione di azioni o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, le prove o le dichiarazioni da fornire in relazione alle questioni di cui agli Articoli 11(a) e 11(e) che riterranno sufficienti a loro discrezione.
- (d) Chiunque venga a conoscenza di detenere o possedere azioni in violazione dell'Articolo 11, dovrà immediatamente richiedere per iscritto alla Società di riacquistare tali azioni in conformità all'Articolo 12 o dovrà trasferire tali azioni a una persona debitamente qualificata a detenerle, a meno che non abbia già ricevuto un avviso ai sensi dell'Articolo 11(f).
- (e) Qualora gli Amministratori o i loro delegati apprendano o abbiano ragione di ritenere che la proprietà ufficiale o effettiva di qualsiasi azione spetti a:
- (i) una persona che violi una qualche legge o disposizione, di qualsiasi paese o autorità pubblica, o in virtù della quale tale persona non è idonea a detenere tali azioni; o
  - (ii) una persona che sia, o abbia acquistato tali azioni per conto di, o a beneficio di, un Soggetto Statunitense (salvo nel caso di un'esenzione prevista dalle leggi statunitensi sui valori mobiliari); o
  - (iii) una o più persone in circostanze che (sia direttamente che indirettamente associate a tale persona, singolarmente intesa o in associazione a qualsiasi altra persona correlata o meno, nonché in ogni altra circostanza che gli Amministratori reputino rilevante), secondo il parere degli Amministratori potrebbero portare la Società o qualsiasi Socio a:
    - =
    - (A) incorrere in oneri fiscali o subire danni patrimoniali, legali o amministrativi che la Società o tale Socio poteva diversamente evitare di sostenere o patire;

- (B) violare qualsiasi legge o regolamento che diversamente la Società avrebbe evitato di sostenere, patire o violare; o
- (C) diventare soggetto ai requisiti di registrazione ai sensi della legge Securities Act, o della legge statunitense Investment Company Act del 1940 e successive modifiche, ovvero ai requisiti della legge statunitense Employee Retirement Security Act of 1974, e successive modifiche; oppure
- (iv) un individuo di età inferiore ai 18 anni (o altra età ritenuta idonea dagli Amministratori) o una persona non sana di mente;
- (v) ~~(iv)~~ qualsiasi persona che non fornisca le informazioni o le dichiarazioni richieste dal presente documento entro sette (7) giorni dalla richiesta in tal senso trasmessa dagli Amministratori o dal loro delegato;
- (vi) ~~(v)~~ qualsiasi persona che abbia eseguito sovrascambi, secondo la definizione del Prospetto;
- (vii) qualsiasi persona, a meno che, a seguito di tale trasferimento, il cessionario di tali azioni non diventi titolare di azioni di importo pari o superiore all'Importo dell'Investimento Minimo Iniziale;
- (viii) qualsiasi persona che detenga meno della Partecipazione minima, se del caso, come indicato nel Prospetto;
- (ix) qualsiasi persona, nel caso in cui, in relazione a tale trasferimento, non sia stato effettuato alcun pagamento di imposte;
- (x) ~~(vi)~~ qualsiasi persona che non soddisfi le condizioni di disponibilità per la relativa categoria di azioni della Società, come indicato nel Prospetto;  
e
- (xi) ~~(vii)~~ qualsiasi persona che non abbia fornito alla Società tutta la documentazione antiriciclaggio o la documentazione correlata e le altre informazioni che la Società possa ragionevolmente richiedere entro i termini che possono essere specificati nel Prospetto o in altro modo; o
- (xii) qualsiasi altra circostanza vietata dallo Statuto, come descritto nel presente documento,

gli Amministratori o il loro delegato avranno facoltà di darne comunicazione (nella forma che riterranno opportuna) alla persona o alle persone in questione, richiedendo loro di trasferire tali azioni a una persona qualificata o idonea al possesso o di domandare per iscritto il rimborso di tali azioni ai sensi dell'Articolo 12. I riferimenti nel presente Statuto a "Investitore autorizzato" indicano qualsiasi soggetto diverso da quelli specificati negli Articoli 11(a) e 11(e) di cui sopra.

~~(f) Se una persona a cui è stata notificata la comunicazione di cui sopra non trasferisce le azioni entro 14 giorni dalla data dell'avviso o non richiede per iscritto alla Società il rimborso delle azioni, si riterrà che, allo scadere dei 14 giorni, abbia richiesto il rimborso di tutte le azioni in suo possesso oggetto di tale comunicazione. Sarà pertanto tenuta a fornire immediata conferma alla Società della proprietà delle azioni e gli Amministratori avranno facoltà di nominare qualsiasi persona al fine di dare esecuzione a tali documenti secondo quanto richiesto ai fini del rimborso. La presunta richiesta di rimborso delle azioni non è annullabile, indipendentemente dal fatto che la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tali azioni sia stata sospesa.~~

(f) A meno che un Amministratore non abbia motivo di ritenere il contrario, gli Amministratori hanno il diritto di presumere, senza espletare alcuna indagine, che nessuna delle azioni sia detenuta in modo tale da legittimarli a dare un avviso al riguardo ai sensi dell'Articolo 11(a) o 11(e). Gli Amministratori possono tuttavia, in occasione di una richiesta di azioni o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, richiedere che vengano fornite loro le prove e/o gli impegni relativi alle questioni indicate nel presente Articolo 11 che riterranno sufficienti a loro discrezione o che richiederanno ai fini di qualsiasi restrizione imposta ai sensi dello stesso o per conformarsi a qualsiasi disposizione antiriciclaggio applicabile alla Società. Nel caso in cui tali prove e/o impegni non siano così forniti entro un termine ragionevole (non inferiore a 21 giorni dalla notifica dell'avviso che li richiede) specificato nel suddetto avviso, gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, considerare le azioni detenute da tale Socio o Socio congiunto come detenute in modo tale da legittimarli a notificare un avviso al riguardo ai sensi dell'Articolo 11(e).

(g) Qualora gli Amministratori vengano a conoscenza del fatto che la titolarità diretta o effettiva di talune azioni sia in capo a un soggetto che non costituisca un Investitore Autorizzato (le "azioni pertinenti"), potranno darne comunicazione al soggetto a nome del quale le azioni pertinenti sono iscritte nel Registro richiedendo il trasferimento delle azioni pertinenti (e/o la cessione della relativa titolarità) a un soggetto che, a giudizio degli Amministratori, costituisca un Investitore Autorizzato. Qualora un soggetto a cui sia stata inviata la comunicazione ai sensi del presente Articolo 11(e) non trasferisca le azioni pertinenti a un Investitore Autorizzato entro 21 giorni dall'invio di tale comunicazione (o entro un termine maggiore ritenuto congruo dagli Amministratori a propria totale discrezione), o non stabilisca con soddisfazione degli Amministratori (il cui giudizio sarà definitivo e vincolante) di non essere soggetto a tali restrizioni, allo scadere dei 21 giorni gli Amministratori potranno, a loro totale discrezione, disporre il trasferimento di tutte le azioni pertinenti a un Investitore Autorizzato in conformità al seguente Articolo 11(i) o disporre il riacquisto delle azioni pertinenti da parte della Società al relativo prezzo di rimborso. Il titolare delle azioni pertinenti sarà tenuto a consegnare immediatamente il proprio certificato (se esistente) agli Amministratori, i quali avranno facoltà di nominare qualsiasi soggetto affinché firmi per conto del Socio i documenti eventualmente necessari ai fini del trasferimento o del rimborso, a seconda dei casi, delle azioni pertinenti da parte della Società. Il titolare delle azioni pertinenti manleverà altresì la Società da eventuali perdite, costi o spese sostenuti dalla Società medesima in virtù della mancata qualifica di Investitore Autorizzato di tale Socio.

(h) Chiunque venga a conoscenza di detenere o possedere azioni pertinenti dovrà immediatamente, a meno che non abbia già ricevuto una comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 11(e), trasferire tutte le proprie azioni pertinenti a un Investitore Autorizzato oppure, con l'approvazione degli Amministratori, richiedere il rimborso delle stesse.

(i) Il trasferimento di azioni pertinenti disposto dagli Amministratori ai sensi del precedente Articolo 11(g) avverrà tramite vendita al miglior prezzo ragionevolmente realizzabile e potrà riguardare la totalità o solo una parte delle azioni pertinenti, con il trasferimento della rimanente porzione ad altri Investitori autorizzati o il relativo riacquisto da parte della Società. Qualsiasi pagamento ricevuto dalla Società in relazione alle azioni pertinenti così trasferite sarà trasmesso al soggetto titolare delle azioni oggetto di trasferimento, fatto salvo il seguente Articolo 11(j).

(j) ~~g~~—Fermo restando l'obbligo di previa concessione di qualsivoglia autorizzazione ufficiale necessaria, il regolamento avverrà mediante deposito degli importi versati ai fini del rimborso o dei proventi della vendita in una banca affinché siano versati al soggetto che ne abbia diritto una volta ottenute le autorizzazioni e, se necessario, dietro produzione delle prove richieste dagli Amministratori o dai loro delegati della titolarità delle azioni precedentemente detenute da tale soggetto, unitamente alla richiesta di rimborso debitamente firmata. Una volta depositate le somme del rimborso precedentemente indicate, tale persona non presenterà ulteriori interessi in tali azioni né in alcuna di esse, come pure alcuna pretesa al riguardo fatto salvo il diritto a pretendere senza ricorrere alla Società le somme del rimborso così depositate (senza interessi) alla concessione di tali autorizzazioni e dietro produzione delle suddette prove di proprietà con la richiesta di rimborso debitamente firmata. Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a tale soggetto ai sensi del presente Articolo 11 sarà subordinato all'ottenimento di qualsiasi autorizzazione necessaria nell'ambito del controllo dei cambi e al fine di escludere la violazione, da parte della Società, di qualsiasi altra legge o regolamento. L'importo dovuto a tale soggetto sarà depositato dalla Società in una banca affinché sia corrisposto allo stesso una volta ottenute le autorizzazioni necessarie e dietro consegna dell'eventuale certificato rappresentativo delle azioni pertinenti precedentemente detenute dal soggetto medesimo. Una volta depositato l'importo di cui sopra, tale soggetto non avrà più alcuna titolarità delle azioni pertinenti o di parte di esse, né alcuna pretesa nei confronti della Società in merito alle stesse, salvo il diritto di percepire l'importo così depositato (senza interessi) una volta ottenute le autorizzazioni di cui sopra.

(k) Gli Amministratori non sono tenuti a motivare le decisioni o le dichiarazioni poste in essere ai sensi del presente Articolo 11. L'esercizio dei poteri conferiti dal presente Articolo 11 non potrà essere in alcun caso contestato o invalidato sulla base di prove insufficienti della titolarità diretta o effettiva delle azioni da parte di alcun soggetto o poiché il vero titolare diretto o effettivo delle azioni era diverso da quello risultante agli Amministratori alla data pertinente, a condizione che tali poteri siano stati esercitati in buona fede.

(l) ~~h~~—Gli Amministratori possono deliberare che le disposizioni del precedente articolo 11 siano disapplicate, in tutto o in parte, per un determinato

periodo o per il Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione, a condizione che l’Azionista che richianda il ~~riacquisto~~rimborso di un’azione abbia facoltà di richiandere la vendita di qualsiasi attività proposta per la distribuzione in specie e la distribuzione a tale Socio dei proventi in contanti di tale vendita meno i costi di tale vendita che saranno a carico del Socio in questione.

(m) La natura e il tipo di attività da trasferire a ciascun Socio in specie saranno determinati dagli Amministratori (previa approvazione del Depositario in merito alla ripartizione delle attività) sulla base di quanto da essi stabilito a propria discrezione.

(n) In qualsiasi momento successivo al Periodo di Offerta Iniziale, la Società avrà facoltà di ~~risettare~~rimborsare le Azioni di Sottoscrizione o di provvedere al trasferimento delle Azioni di Sottoscrizione a qualsiasi persona qualificabile come titolare di azioni ai sensi dell’Articolo 11 di cui al presente.

(o) Nel caso in cui la Società sia tenuta a dedurre, trattenere o contabilizzare le imposte su una cessione di azioni da parte di un Socio (in caso sia di ~~riacquisto di~~rimborso di azioni, che di trasferimento di azioni o altro) o al pagamento di una distribuzione a un Socio (in contanti o altro), gli Amministratori avranno la facoltà di disporre il ~~riacquisto~~rimborso e l’annullamento di un numero di azioni di tale Socio che sia sufficiente, dopo la deduzione di eventuali oneri di ~~riacquisto~~rimborso, a estinguere tali oneri fiscali e gli Amministratori potranno rifiutare di registrare un cessionario come Socio fino a quando non riceveranno dal cessionario stesso le dichiarazioni di residenza o di status da essi richieste. Il Depositario dovrà garantire che i proventi del ~~riacquisto~~rimborso siano detenuti al fine di adempiere a qualsiasi obbligo fiscale applicabile, come sopra indicato.

(p) Nel caso in cui la Società riceva una richiesta di ~~riacquisto~~rimborso di azioni da parte di un Socio rispetto al quale la Società è tenuta a contabilizzare, dedurre o trattenere le imposte, la Società avrà il diritto di dedurre dai proventi del ~~riacquisto~~rimborso l’importo delle imposte che la Società è tenuta a contabilizzare, dedurre o trattenere e provvederà ad estinguere l’importo delle imposte dovute.

### 13. RIMBORSO TOTALE

(a) Con l’approvazione di una Delibera straordinaria dei Soci della Società, ~~o di un~~ Comparto ~~o categoria, a seconda dei casi~~, la Società può, dando un preavviso non inferiore a quattro né superiore a sei settimane (con scadenza in un Giorno di Negoziazione) a tutti i Soci della Società o del Comparto, a seconda dei casi, rimborsare tutte le azioni della Società, ~~o del relativo Comparto o della relativa Categoria~~ al Valore Patrimoniale Netto applicabile per tali azioni in tale Giorno di Negoziazione.

(b) Qualora gli Amministratori abbiano adottato tale decisione, a condizione che sia stato dato preavviso scritto di almeno 21 giorni ai Soci della Società o del Comparto o della categoria, a seconda del caso, per informare che tutte le Azioni della Società, del Comparto o della categoria, nella misura del possibile, saranno rimborsate dalla Società.

Nel caso in cui un Azionista non abbia fornito tali informazioni o conferme come richiesto o sia in qualsiasi altro modo considerato un titolare di conto renitente ai fini del FATCA/CRS o sia per qualsiasi altro motivo ritenuto non conforme al FATCA/CRS o pregiudichi la capacità della Società di conformarsi al FATCA/CRS, la Società può ~~riacquistare~~rimborsare e annullare le azioni del Socio e/o obbligare o provvedere alla vendita di tali azioni o intraprendere qualsiasi altra azione ritenuta ragionevolmente necessaria per consentire alla Società di conformarsi al FATCA/CRS.

#### 14. DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

(a) La Società, in ogni Giorno di Negoziazione, determinerà i ~~Valori Patrimoniali Netti di ogni categoria di azioni~~Valore Patrimoniale Netto della Società ~~ai fini di dell'emissione e del rimborso delle azioni~~di ciascun Comparto e il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto attribuibile a una Categoria in ciascun Giorno di Negoziazione. ~~I Valori Patrimoniali Netti saranno espressi~~Il Valore Patrimoniale Netto sarà espresso nella Valuta di Base come importo per azione per ~~ciascuna categoria~~l'emissione di azioni ~~in emissione~~e per il rimborso di azioni, a seconda dei casi, e sarà determinato ~~in ciascun Giorno di negoziazione~~in conformità all'Articolo 15 del presente documento. Eventuali passività della Società non attribuibili ad alcun Comparto saranno ripartite tra i Comparti in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o altro criterio approvato dal Depositario tenendo conto della natura delle passività. Il Valore Patrimoniale Netto della Società è calcolato sottraendo il totale delle passività della Società dal totale delle attività della stessa. Il patrimonio totale comprende il valore di tutti gli investimenti detenuti, la somma dei contanti e degli interessi maturati. Il totale delle passività comprende tutte le passività, tra cui prestiti, ratei passivi e sopravvenienze passive per le quali è stata stabilita la necessità di riserve. In caso di emissione di ~~categorie di azioni non coperte~~una categoria di azioni non coperta in una valuta diversa dalla Valuta Base del Comparto di appartenenza, i costi per la conversione della valuta saranno a carico di tale categoria.

(b) Il Valore Patrimoniale Netto per azione di un Comparto sarà calcolato dividendo le attività del rispettivo Comparto al netto delle passività per il numero di azioni in circolazione di tale Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto della Società è calcolato sottraendo il totale delle passività della Società dal totale delle attività della stessa. Il patrimonio totale comprende il valore di tutti gli investimenti detenuti, la somma dei contanti e degli interessi maturati. Il totale delle passività comprende tutte le passività, tra cui prestiti, ratei passivi e sopravvenienze passive per le quali è stata stabilita la necessità di riserve.

(c) Ove lo ritengano opportuno nelle circostanze descritte più in particolare nel Prospetto, gli Amministratori possono applicare un Adeguamento per Diluizione. L'applicazione di un Adeguamento per Diluizione può ridurre il prezzo di rimborso o aumentare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di un Comparto. Laddove effettuato, l'Adeguamento per Diluizione aumenterà il Valore Patrimoniale Netto per azione qualora il Comparto riceva sottoscrizioni nette e lo ridurrà qualora lo stesso effettui rimborsi netti.

L'Adeguamento per Diluizione per ciascun Comparto sarà calcolato facendo riferimento ai costi stimati di negoziazione degli investimenti sottostanti di tale Comparto, compresi i margini di contrattazione, le commissioni e le imposte di trasferimento. Il prezzo di ciascuna categoria di azioni di un Comparto sarà calcolato separatamente, ma ogni Adeguamento per Diluizione inciderà sul



prezzo delle azioni di ciascuna categoria di un Comparto con le stesse modalità.

L'ammontare di ogni Adeguamento per Diluzione sarà monitorato di volta in volta dal Gestore.

(d) ~~(b)~~ La Società o il suo delegato potrà in ogni momento, senza tuttavia esservi tenuta, sospendere momentaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e l'emissione ~~e il rimborso di tali azioni~~ e il rimborso e/o la conversione di Azioni di ogni Comparto nei seguenti casi:

- (i) in qualsiasi periodo di chiusura (diverso dalle normali chiusure per ferie o fine settimana) di un ~~Mercato Regolamentato~~ mercato che sia il mercato principale per una parte significativa ~~degli Investimenti delle attività del Comparto~~, o nel quale le negoziazioni siano limitate o sospese; oppure
- (ii) in qualsiasi periodo durante il quale un'emergenza rende non praticamente possibile la liquidazione da parte della Società di Investimenti di una quota consistente del suo patrimonio; o
- (iii) in qualsiasi periodo durante il quale, per qualsiasi motivo, il prezzo di qualsiasi Investimento non possa essere ragionevolmente, tempestivamente, o accuratamente accertato dalla Società ~~o dal suo delegato~~; o
- (iv) in qualsiasi periodo durante il quale l'invio di somme che saranno o potrebbero essere impiegate per la realizzazione o il pagamento di Investimenti non possa, a giudizio degli Amministratori, ~~o di un delegato della Società~~ avvenire ~~al normale tasso ai normali tassi~~ di cambio; o
- (v) in qualsiasi periodo in cui i proventi ~~dell'emissione della vendita~~ o del rimborso delle Azioni non possano essere trasmessi nel o dal conto ~~del Comparto della Società~~; o
- (vi) ~~durante ogni interruzione dei mezzi di comunicazione o calcolo normalmente impiegati dall'Agente Amministrativo per determinare il prezzo o il valore di ogni Investimento di un Comparto o nel calcolo o nella comunicazione del prezzo o valore di uno stesso Comparto; o in qualsiasi periodo durante il quale, a giudizio degli Amministratori, tale sospensione sia giustificata in considerazione degli interessi della Società e/o del relativo Comparto; o~~
- ~~(vii) durante ogni periodo nel quale, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari in caso di eventi monetari nonché di altre circostanze estranee al controllo, alla responsabilità e al potere degli Amministratori, la cessione o la valutazione degli Investimenti del relativo Comparto non è ragionevolmente praticabile senza produrre effetti negativi rilevanti a carico degli Azionisti o se, secondo l'Agente Amministrativo, i prezzi di rimborso non possono essere calcolati in modo equo; oppure~~
- (vii) ~~(viii)~~ dopo la diffusione ai Soci interessati di un avviso di convocazione di convocazione di un'assemblea generale dei Soci al fine di deliberare la liquidazione ~~che abbia ad oggetto una~~

delibera di liquidazione della Società o di chiusura ~~di un~~ del relativo  
Comparto ~~e di una~~ Categoria.

(e) ~~(e)~~ La Società potrà decidere di considerare, quale Giorno di Negoziazione sostitutivo, il primo Giorno Lavorativo nel quale siano venute meno le condizioni che hanno determinato la sospensione. In tale caso i calcoli del Valore Patrimoniale Netto avverranno nel Giorno Lavorativo successivo, che sarà un Giorno di Negoziazione, e tutte le emissioni e i ~~riacquisti~~ rimborso di azioni avverranno il Giorno di Negoziazione successivo. In alternativa, la Società può decidere di non considerare tale secondo Giorno Lavorativo come un Giorno di Negoziazione sostitutivo e, in tal caso, ne darà comunicazione a tutti i Soci richiedenti il ~~riacquisto~~ rimborso di azioni che avranno diritto di ritirare le loro domande e richieste di ~~riacquisto~~ rimborso entro la data indicata nella notifica.

(f) ~~(d)~~ La Società pubblicherà tale sospensione nel modo che riterrà più opportuno alle persone che potrebbero esserne interessate se, a giudizio della Società, è probabile che tale sospensione si protragga per un periodo superiore a quattordici giorni e tale sospensione sarà immediatamente notificata alla Banca Centrale. Ove possibile, saranno adottate tutte le ragionevoli misure atte a garantire che la sospensione abbia durata più breve possibile.

## 15. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto si applicano i seguenti principi:

(a) Nel caso dei Comparti costituiti da più categorie di azioni, il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna categoria sarà determinato calcolando l'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto attribuibile a ciascuna categoria. L'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile ad una categoria verrà determinato stabilendo il numero di azioni emesse nella categoria, allocando alcune spese della categoria e le commissioni alla relativa categoria e effettuando gli aggiustamenti necessari per considerare le distribuzioni effettuate dal Comparto, ove applicabili, nonché frazionando adeguatamente il Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per azione di una categoria sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della categoria per il numero di azioni in circolazione di quella categoria. Le spese della categoria o le commissioni di gestione o gli altri oneri non attribuibili ad una particolare categoria possono essere allocati fra le diverse categorie in base ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti o in base a qualsiasi ragionevole criterio approvato dal Depositario tenendo conto della natura delle spese, delle commissioni e degli oneri. Le Spese della categoria o le commissioni di gestione specificatamente connesse ad una categoria saranno addebitate a tale categoria. In caso di emissione in un Comparto di categorie di azioni quotate in una valuta diversa dalla Valuta Base di quel Comparto, i costi per la conversione della valuta saranno a carico di tale categoria.

~~(b) Le procedure e la metodologia per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione sono riepilogate di seguito:~~

(i) Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto per Azione dei singoli ~~Fondi~~ Comparti, i titoli normalmente quotati, negoziati o scambiati in un Mercato Regolamentato saranno valutati al prezzo di chiusura o all'ultimo prezzo di mercato noto che, ai fini della Società, corrisponderà all'ultimo prezzo negoziato alla chiusura delle operazioni nel Mercato Regolamentato considerato dal Gestore come il principale per tali titoli. Qualora un titolo sia quotato o negoziato in più di una borsa valori riconosciuta, la borsa valori o il mercato di riferimento sarà la borsa valori o il mercato primario o principale in cui il titolo è quotato o negoziato o la borsa o il mercato che gli Amministratori ritengono fornisca i criteri più equi per determinare il valore dell'Investimento in questione.

Un Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un Mercato Regolamentato e può investire in strumenti derivati over-the-counter, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nei Regolamenti e stabiliti di volta in volta dalla Banca Centrale.

(j) ~~⊕~~—Un Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo (e fino al 35% per un singolo emittente in determinate circostanze straordinarie) laddove la politica d'investimento del Comparto consista nel replicare un indice, a condizione che tale indice sia pubblicato in modo appropriato e sia stato riconosciuto dalla Banca Centrale come (A) sufficientemente diversificato; (B) rappresentativo di un parametro di riferimento adeguato per il mercato a cui si riferisce; e (C) l'indice sia pubblicato in modo appropriato.

## 1. ASSEMBLEE GENERALI

(a) Tutte le assemblee della Società si terranno in Irlanda.

(b) La Società terrà ogni anno un'assemblea generale come assemblea generale annuale, oltre a qualsiasi altra assemblea nel medesimo anno. Tra la data di un'assemblea generale annuale della Società e quella della successiva non dovranno trascorrere più di quindici mesi, **FERMO RESTANDO CHE**, a condizione che la Società svolga la sua prima assemblea generale annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione, non è necessario che tale assemblea si svolga nell'anno della sua costituzione.

(c) Tutte le assemblee generali (diverse da quelle annuali) saranno denominate assemblee generali straordinarie.

(d) Gli Amministratori possono convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno; le assemblee generali straordinarie saranno convocate per effetto di tale richiesta o, in mancanza, potranno essere indette dai richiedenti secondo le modalità previste dal Companies Act.

(e) Gli Amministratori convocheranno un'assemblea generale straordinaria ogniqualvolta il Depositario richieda per iscritto la convocazione di tale assemblea per esaminare qualsiasi delibera relativa alla cessazione della nomina del Depositario o qualsiasi modifica o emendamento al Contratto di Deposito o qualsiasi delibera che il Depositario ritenga necessaria nell'interesse dei Soci.

## 19. AVVISI DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE GENERALI

(a) ~~Con un preavviso di almeno ventuno giorni liberi, che specifichi~~ Fatte salve le disposizioni dei Companies Act che consentono la convocazione di un'assemblea generale con un preavviso più breve, vi è l'obbligo di preavviso di almeno ventuno Giorni Utili per un'assemblea generale annuale e un'assemblea generale straordinaria finalizzata ad approvare una Delibera Straordinaria e di almeno quattordici Giorni Utili per tutte le altre assemblee generali straordinarie; in ogni caso le convocazioni dovranno specificare il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea. Nel caso di atti di straordinaria amministrazione, la natura generale di tale atto (e, in caso di assemblea generale annua, la specificazione della natura delle stessa) sarà comunicata, secondo le modalità di seguito indicate, ai soggetti che, in base alle disposizioni del presente documento o alle condizioni di emissione delle azioni da loro detenute, hanno diritto a ricevere le comunicazioni diffuse dalla Società.

(b) Gli Amministratori, il Gestore, ~~il Consulente per gli investimenti~~ qualsiasi gestore degli investimenti o il consulente, la Società di Revisione e il Depositario ciascuno hanno diritto a ricevere un avviso di convocazione, a partecipare e a intervenire alle assemblee generali della Società.

A meno che non venga richiesta tale votazione, una dichiarazione del presidente sul sostegno o sostegno all'unanimità, o sostegno tramite maggioranza speciale di una delibera, nonché sulla sua bocciatura o sul suo mancato sostegno tramite maggioranza speciale, e un'annotazione contabile a tal riguardo che riporti gli atti nei verbali d'assemblea della Società costituiranno prova definitiva del fatto, senza indicazione del numero o della percentuale di voti registrati a favore o contro tale delibera.

(g) In caso di debita richiesta, la votazione dovrà avvenire con modalità e nel luogo che il presidente potrà indicare (incluso l'utilizzo di urne o schede o fogli) e il risultato di una votazione andrà considerato la delibera dell'assemblea a cui fa riferimento la votazione.

(h) Il presidente potrà, in caso di votazione, nominare scrutatori e rinviare l'assemblea in un luogo e ad un'ora stabiliti dallo stesso allo scopo di enunciare i risultati della votazione.

(i) In caso di parità di voti, sia in caso di alzata di mano che di votazione, il presidente dell'assemblea durante la quale si è svolta l'alzata di mano o è stata richiesta la votazione avrà facoltà di esprimere un secondo voto o voto decisivo.

(j) Le richieste di votazione inerenti all'elezione di un presidente ed a questioni di rinvio andranno soddisfatte immediatamente. La richiesta di votazioni su ogni altra questione andranno soddisfatte nei tempi e nei luoghi indicati dal presidente, non oltre trenta giorni dalla data della riunione o della nuova convocazione durante la quale è stata richiesta la votazione.

(k) La richiesta di una votazione non dovrà impedire la prosecuzione di una riunione per la trattazione di ogni altra questione rispetto a quella relativa alla richiesta di votazione.

(l) La richiesta di una votazione potrà essere revocata senza che sia necessario fornire alcuna comunicazione per la sua mancata effettuazione immediata.

(m) Se, in qualsiasi momento, il capitale azionario è ripartito in diverse categorie di azioni, i diritti associati ad ogni categoria (salvo qualora diversamente previsto dalle condizioni di emissione delle azioni di quella categoria o salvo qualora ivi diversamente specificato) potranno, a prescindere dall'eventuale scioglimento della Società, essere modificati con il consenso scritto dei titolari dei tre quarti delle azioni emesse di tale categoria, o con la sanzione di una Delibera Straordinaria approvata durante una distinta Assemblea Generale dei titolari delle azioni di tale categoria. A tale Assemblea Generale dovranno applicarsi, fatti i debiti mutamenti, le disposizioni del presente Statuto relative alle Assemblee Generali, salvo per il fatto che il relativo quorum sarà costituito da almeno due soci presenti in prima persona o tramite delega che, insieme, detengano almeno un terzo delle azioni della categoria di riferimento.

## 21. VOTO DEI SOCI

(a) Ai sensi dell'Articolo 5(a), e fatta salva l'emissione di azioni con diritti di voto limitati, ogni Socio titolare di azioni con diritto di voto e ogni titolare di Azioni di Sottoscrizione intervenuto all'assemblea disporrà di un voto per alzata di mano.

(b) Ai sensi dell'Articolo 5(a), e fatta salva l'emissione di azioni con diritti di voto limitati, in caso di votazione ogni Socio intervenuto all'assemblea di persona o per delega avrà diritto a un voto per ciascuna azione con diritto di voto di cui sia titolare e ogni titolare di Azioni di Sottoscrizione intervenuto all'assemblea di persona o per delega disporrà di un voto per ciascuna Azione di Sottoscrizione di cui sia titolare.

(c) In caso di cointestatari di un'azione, il voto del più anziano che esprime un voto, in prima persona o tramite delega, sarà accettato con esclusione dei voti degli altri cointestatari, e a tal fine l'anzianità sarà stabilita in base all'ordine di comparizione nel Registro dei nomi associati alle azioni.

(k) Gli Amministratori possono inviare ai Soci, a spese della Società, a mezzo posta o mediante altra modalità, atti di delega (con o senza pre-affrancatura per la restituzione) da utilizzare a qualsiasi assemblea generale o qualsiasi assemblea di una categoria di Soci, in bianco o nominando in alternativa uno o più Amministratori o altre persone. Se, ai fini di un'assemblea, vengono emessi a spese della Società inviti a nominare come delegato una persona o una delle persone specificate negli inviti, tali inviti saranno emessi a tutti i Soci (e non solo ad alcuni Soci) che hanno diritto a ricevere l'avviso di convocazione dell'assemblea e a votare per delega.

(l) Un voto dato in conformità ai termini di un atto di delega sarà valido nonostante la morte o l'infermità mentale dell'obbligato principale o la revoca dell'atto di delega, o dell'autorità che ha conferito tale atto di delega, o il trasferimento delle azioni in relazione alle quali l'atto di delega è stato conferito, a condizione che nessuna notifica scritta di tale morte, infermità mentale, revoca o trasferimento sia stata ricevuta dalla Società presso la propria sede legale, prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata durante la quale si utilizza l'atto di delega.

(m) Qualsiasi persona giuridica che sia un Socio può autorizzare, mediante delibera del proprio Consiglio di amministrazione o di altro organo direttivo, la persona che ritiene più idonea ad agire in qualità di suo rappresentante in qualsiasi assemblea della Società e la persona così autorizzata avrà il diritto di esercitare, per conto della persona giuridica che rappresenta, gli stessi poteri che tale persona potrebbe esercitare se fosse un singolo Socio e, ai fini del presente documento, tale persona giuridica sarà considerata presente in prima persona a tale assemblea se vi è presente una persona così autorizzata.

~~(n) Le disposizioni degli Articoli 18, 19, 20 e 21 si applicano, mutatis mutandis, alle assemblee di ciascuna classe o serie di Soci.~~

~~(n)~~ ~~(o)~~ Ai sensi della Sezione 191 del Companies Act, una risoluzione, in forma cartacea o elettronica, conforme alla legge applicabile e firmata da tutti i soci al momento aventi diritto a partecipare e votare ~~su~~ riguardo a tale risoluzione in un'assemblea generale (o, trattandosi di persone giuridiche, dal loro rappresentante debitamente autorizzato) sarà valida ed efficace a tutti gli effetti come se la risoluzione fosse stata approvata in un'assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta e nel caso di una delibera scritta, può essere composta da più documenti in analoga forma, ~~ciascuno~~ firmato da una o più persone, e se descritta come una Delibera straordinaria sarà considerata una ~~delibera straordinaria con~~ Delibera Straordinaria ai sensi del Companies Act. tale risoluzione dovrà essere notificata alla Società. Qualesivoglia siffatta delibera sarà notificata alla Società. Una delibera in forma scritta si intenderà firmata nel paese o nel luogo in cui vi appone la sua firma l'ultimo firmatario della delibera stessa (in forma elettronica o con altra modalità).

~~(o) Le disposizioni degli Articoli 18, 19, 20 e 21 si applicano, mutatis mutandis, alle assemblee di ciascuna categoria o serie di Soci.~~

## **~~22. DELIBERE SCRITTE~~**

~~Ai sensi dell'articolo 191 del Companies Act, una delibera scritta eseguita da o per conto di ciascun Socio che avrebbe avuto diritto di voto, se presente all'assemblea di presentazione della delibera, avrà la stessa efficacia che avrebbe avuto se fosse stata approvata in un'assemblea generale debitamente convocata e tenuta e potrà essere composta da diversi strumenti in analoga forma, ciascuno eseguito da o per conto di uno o più Soci.~~

I poteri generali conferiti dal presente Articolo non saranno limitati o ristretti da alcuna autorità o potere speciale conferito agli Amministratori dal presente o da qualsiasi altro Articolo.

(b) Ogni assegno, pagherò cambiario, cambiale tratta, effetto cambiario e ogni altro strumento negoziabile o trasferibile emesso sulla Società, nonché ogni altra quietanza per somme versate alla Società saranno firmati, emessi, accettati, garantiti o in altro modo sottoscritti, a seconda dei casi, con le modalità che gli Amministratori dovranno di volta in volta stabilire.

(c) Tutti gli accordi o i contratti che la Società può stipulare e che si riferiscono all'esecuzione di tali documenti comprenderanno l'apposizione di timbro o firma o altra modalità di ~~firma elettronica~~ Firma Elettronica secondo quanto autorizzato dagli Amministratori.

(d) Gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società per investire la totalità o una parte dei ~~fondi~~ Comparti della Società secondo quanto autorizzato ai sensi del presente Statuto.

## 25. ~~26.~~ **POTERI DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO**

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nei Regolamenti e nel Prospetto di un Comparto o diversamente precisati dalla Banca Centrale e ferme restando le disposizioni dell'Articolo ~~27(h)~~ 26(i) del presente documento, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per sottoscrivere e rimborsare Investimenti, prendere in prestito denaro, ipotecare o porre in garanzia la propria impresa, i propri beni o parte di essi ed emettere obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari, sia in forma diretta che come collaterale di eventuali debiti, concedere garanzie e utilizzare tecniche e strumenti per la copertura e ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio.

## 26. ~~27.~~ **ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(a) Gli Amministratori possono riunirsi per espletare le attività, aggiornare o disciplinare in altro modo le proprie assemblee, secondo quanto ritenuto opportuno. Le questioni sollevate durante le assemblee andranno risolte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il presidente disporrà di un secondo voto o voto decisivo ma solo se l'esercizio di tale voto non conduca ad approvare una materia sulla base della volontà espressa in maggioranza dagli Amministratori residenti nel Regno Unito. In ogni momento qualsiasi Amministratore ha facoltà e, su richiesta di un Amministratore, il Segretario ha l'obbligo, di convocare il Consiglio di amministrazione. Non si terrà alcuna assemblea nel Regno Unito.

(b) Il quorum necessario per lo svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione sarà fissato dagli Amministratori e, se non fissato diversamente, sarà di due persone.

(c) L'avviso di convocazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione sarà considerato debitamente notificato a un Amministratore se consegnato personalmente o espresso verbalmente o trasmesso in forma scritta mediante corriere, cavo, telegramma, a mezzo di telex, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione approvato dagli Amministratori, al suo ultimo indirizzo conosciuto o a qualsiasi altro indirizzo conosciuto o qualsiasi altro indirizzo da questi fornito alla Società a tale scopo.

(d) ~~(e)~~ Gli Amministratori in carica o un Amministratore unico in carica possono agire nonostante eventuali cariche vacanti. Tuttavia, se e fintanto che il numero di Amministratori si riduce al di sotto del numero minimo fissato ai sensi delle o in conformità alle disposizioni del presente documento, l'Amministratore o gli Amministratori in carica possono provvedere a ricoprire i posti vacanti o provvedere a convocare le assemblee generali della Società, ma non possono agire per altri scopi. Se non ci sono Amministratori in grado o disposti ad agire, due Soci possono convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare Amministratori.

(m) Tutti gli atti compiuti da un'assemblea del Consiglio di amministrazione, da un comitato del Consiglio di amministrazione o da una persona autorizzata dal Consiglio di amministrazione, anche se in seguito dovesse emergere che la nomina o l'autorizzazione di tali Amministratori o persone che agiscono come sopra indicato era viziata o che essi o parte di essi erano inidonei o avevano lasciato l'incarico, o non fossero titolati a votare, il voto sarà valido come se ogni persona fosse stata debitamente designata, presentasse i requisiti necessari, avesse mantenuto l'incarico di Amministratore e avesse avuto titolarità di voto.

- (n) ~~(m)~~ Il Consiglio di Amministrazione provvederà a verbalizzare:
- tutte le nomine di funzionari effettuate dagli Amministratori;
  - i nomi degli Amministratori presenti a ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e di ogni suo comitato; e
  - tutte le delibere e gli atti di tutte le assemblee della Società e del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati.

(o) ~~(n)~~ I verbali di cui  
(l) I verbali di cui all'Articolo ~~27(m)~~26(l) del presente documento, che risultino firmati dal presidente dell'assemblea in questione o dal presidente dell'assemblea immediatamente successiva, costituiranno sino a prova contraria prova conclusiva di tali atti.

(p) ~~(o)~~ Ogni Amministratore può partecipare a una riunione del Consiglio di amministrazione o di un comitato del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza, telefono, videoconferenza o altra apparecchiatura di ~~telecomunicazione~~telecomunicazione ~~mediante la quale tutte le~~progettata per consentire a tutte le persone che partecipano ~~alla riunione possono di~~ ascoltarsi reciprocamente (in uso sia al momento dell'adozione del presente Statuto sia successivamente). Tale partecipazione all'assemblea costituirà presenza personale all'assemblea ~~e sarà conteggiata ai fini della determinare se il quorum è presente all'assemblea. Tale riunione si considererà convocata nel luogo dal quale è stata avviata la chiamata in teleconferenza o altra telecomunicazione.~~

## 27. ~~28.~~ **SECRETARIO**

Il Segretario sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni atto che deve essere compiuto o autorizzato dal Segretario, in caso di mancata copertura dell'incarico o qualora per altra ragione non vi sia un Segretario in grado di agire, potrà essere compiuto o autorizzato da un assistente o Segretario aggiunto o, in assenza di un assistente o Segretario aggiunto in grado di agire, da un Funzionario della Società autorizzato, genericamente o specificamente per suo conto, dal Consiglio di Amministrazione **FERMO RESTANDO CHE** qualsiasi disposizione del presente documento che richieda o autorizzi un'azione da parte di un Amministratore e del Segretario non sarà soddisfatta dal fatto che tale azione sia stata compiuta da o nei confronti della stessa persona che agisce sia come Amministratore che come, o al posto del, Segretario.

## 28. ~~29.~~ **IL SIGILLO AZIENDALE**

(a) Gli Amministratori provvederanno a custodire il sigillo della Società. Il sigillo potrà essere utilizzato solo con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione o di un comitato del Consiglio di amministrazione da esso autorizzato. Gli Amministratori possono di volta in volta stabilire le persone e il numero di tali persone che dovranno autenticare l'apposizione del sigillo; fino a quando non sarà stabilito diversamente, l'apposizione del sigillo sarà autenticata da due Amministratori o da un Amministratore e dal Segretario, o da altra persona debitamente autorizzata dagli Amministratori; gli Amministratori possono autorizzare persone diverse per scopi diversi.

(b) Il Consiglio di amministrazione può, mediante delibera, stabilire in via generale o in uno o più casi particolari che la firma di una persona che autentica l'apposizione del sigillo possa essere apposta con mezzi meccanici da specificare in tale delibera o che tale certificato non rechi alcuna firma.

- (viii) la sottrazione dell'importo che la Società, con l'autorizzazione della Società di Revisione, potrà ritenere adeguato rispetto a ogni spesa prevista all'Articolo 2. di cui al presente, FERMO RESTANDO che la Società non sarà responsabile per eventuali errori presenti nella stima del rimborso dell'imposta sulla Società o relativamente all'esenzione dalla doppia imposizione prevista a seguito di tassazione o di reddito dovuto, e se tale calcolo non dovesse rivelarsi corretto sotto ogni aspetto, il Consiglio di Amministrazione garantirà che ogni successivo deficit o surplus sia corretto nel Periodo contabile in cui si effettua un regolamento finale di tale rimborso fiscale o debito da sgravare o in cui viene stimato l'importo di tale reddito dovuto e non si apporterà alcuna correzione a ogni dividendo precedentemente dichiarato; e
- (ix) sottrazione di ogni importo dichiarato come distribuzione ma non ancora distribuito.

(c) Gli Amministratori potranno anche dichiarare dividendi prelevati dal capitale del Fondo Comparto o della Categoria di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicazione di tale possibilità nel Prospetto.

(d) Il Consiglio di Amministrazione tramite Delibera Ordinaria dei Soci di una categoria di azioni potrà distribuire in natura tra Soci della medesima categoria, attraverso dividendi o con altra modalità, qualsiasi attivo della categoria di riferimento.

(e) I requisiti richiesti alle azioni per l'assegnazione di dividendi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

(f) Qualsiasi dichiarazione di dividendo da parte del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi categoria di azione potrà specificare che tale dividendo sarà dovuto alle persone registrate in qualità di Soci alla chiusura delle operazioni in un dato giorno e, successivamente, il dividendo sarà loro versato in base alle rispettive partecipazioni risultanti, senza tuttavia pregiudicare in alcun modo i diritti in sé relativi a tale dividendo, ai cedenti e ai cessionari delle azioni.

(g) La Società può trasmettere qualsiasi dividendo o altro importo pagabile in relazione a qualsiasi azione tramite bonifico elettronico o telegrafico al conto designato dal Socio o dalla persona avente diritto e, nel caso di Soci congiunti, a quello il cui nome figura per primo nel Registro in relazione alla loro partecipazione congiunta o, se richiesto, può essere pagato tramite assegno o warrant inviato per posta ordinaria all'indirizzo registrato del socio o, nel caso di cointestatari, alla persona il cui nome e indirizzo compaiono per primi sul Registro e non sarà responsabile di qualsiasi perdita derivante da tale trasmissione. Socio o della persona avente diritto. Ogni pagamento tramite assegno od ordinativo di pagamento dovrà essere intestato al soggetto beneficiario dello stesso e costituirà valida quietanza per la Società, così come ogni pagamento tramite trasferimento elettronico o telematico. Ogni assegno od ordinativo di pagamento e, se del caso, ogni bonifico sarà trasmesso o, a seconda dei casi, effettuato a rischio e a spese del soggetto avente diritto al relativo importo o, eventualmente, al pagamento eseguito.

(h) Qualora l'importo di una distribuzione dovuta a un singolo Socio sia inferiore a 10 EUR (o all'equivalente in valuta estera), gli Amministratori potranno decidere, a loro esclusiva discrezione, che tale importo non venga distribuito, ma venga trattenuto e reinvestito in seno al Comparto o alla Categoria pertinenti e a beneficio di questi. Qualora l'importo di una distribuzione dovuta a un singolo Socio sia inferiore a 50 EUR (o all'equivalente in valuta estera), gli Amministratori potranno decidere, a loro esclusiva discrezione, di non versare tale dividendo e di emettere e trasferire nel conto del Socio in questione un certo numero di azioni del Comparto o della categoria pertinenti per un valore il più possibile prossimo, ma non superiore, all'importo di tale dividendo.



## 31. ~~32.~~ CONTABILITÀ

(a) Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla tenuta di libri contabili adeguati dei registri contabili secondo quanto richiesto in relazione alla conduzione delle sue attività o come disposto dal Companies Act ~~in modo da consentire la preparazione dei conti della Società~~ in relazione a:

- (i) tutte le somme di denaro ricevute e spese dalla Società e le motivazioni di tali entrate e uscite; e
- (ii) tutte le compravendite di Investimenti da parte della Società; e
- (iii) alle attività e alle passività della Società.

Qualora i registri contabili non siano tenuti in maniera tale da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Società e illustrare le sue operazioni, la tenuta degli stessi non sarà ritenuta adeguata.

(b) I registri contabili saranno tenuti presso la sede legale o in uno o più altri luoghi che gli Amministratori riterranno idonei e dovranno in ogni momento essere disponibili per eventuali ispezioni degli stessi. Nessun soggetto, ad eccezione degli Amministratori, della Società di Revisione o della Banca Centrale avrà facoltà di ispezionare i registri, i conti, i documenti o gli scritti della Società, salvo con preavviso di dieci giorni alla Società secondo quanto disposto dal Companies Act o previa autorizzazione degli Amministratori o della Società fornita in occasione dell'assemblea generale.

(c) Alla fine di ogni esercizio finanziario della Società, come stabilito di volta in volta dagli Amministratori, dovrà essere redatto un bilancio, comprensivo di tutti i documenti che la legge richiede di allegare, e un conto economico della Società; tale bilancio dovrà essere certificato dalla Società di revisione e sottoposto ogni anno all'assemblea generale annuale della Società; tale bilancio dovrà inoltre contenere un riepilogo generale delle attività e delle passività della Società. Lo stato patrimoniale deve essere accompagnato da una relazione degli Amministratori sullo stato e sulle condizioni della Società e sull'importo (se del caso) che i medesimi hanno accantonato o propongono di accantonare, nonché da un conto economico. Lo stato patrimoniale della Società, la relazione degli Amministratori e il conto economico devono essere firmati per conto degli Amministratori da almeno due di essi. Al bilancio della Società deve essere allegata una relazione della Società di Revisione. La relazione della Società di Revisione viene letta all'assemblea generale annuale.

(d) Almeno una volta all'anno gli Amministratori dovranno stilare una relazione annuale sulla gestione della Società. La relazione annuale comprende lo stato patrimoniale e il conto economico debitamente verificati dalla Società di Revisione, nonché la relazione degli amministratori e la relazione della Società di Revisione, come previsto dall'articolo ~~32, lettera (e)~~ 31(c) e deve essere redatta nella forma approvata dalla Banca Centrale e contenere le informazioni da essa richieste. A tale Relazione annuale saranno allegate le informazioni e i rapporti supplementari che la Banca Centrale potrà specificare.

(e) Una copia della Relazione annuale, compreso il bilancio (e tutti i documenti che devono essere allegati per legge) da presentare all'assemblea generale annuale della Società, insieme a una copia della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di Revisione, sarà inviata dalla Società (per posta o, se un Azionista lo desidera, per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica) a tutte le persone che hanno diritto a riceverli ai sensi del Companies Act e dei Regolamenti e, nel caso in cui le azioni siano quotate in una borsa valori, il numero richiesto di copie di questi documenti sarà inviato contemporaneamente a tale borsa valori non meno di ventuno Giorni Utili prima della data dell'assemblea generale annuale.

Per provare l'avvenuta consegna sarà sufficiente dimostrare che la busta è stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita o, se inviata in forma elettronica, è stata correttamente indirizzata.

(d) Se un avviso o un documento viene recapitato, notificato o consegnato a mezzo fax o con mezzi elettronici, la sua trasmissione, notifica o consegna si considerano effettuati al momento della trasmissione, a condizione che, nel caso di avvisi inviati a mezzo fax, il numero corretto sia riportato sul rapporto di trasmissione e, se inviato per via elettronica, quando è stato trasmesso all'indirizzo e-mail designato dal Socio ai fini della ricezione di tali comunicazioni.

(e) ~~(d)~~ La Società potrà definire un programma che preveda l'utilizzo da parte dei Soci di strumenti elettronici al fine di nominare un delegato (il "**Programma di Delega Elettronica**"). Tutti i Programmi di Delega Elettronica richiederanno a un Socio che nomina un delegato la compilazione di uno specifico modulo elettronico di delega che sarà sottoscritto dal Socio tramite utilizzo di una Firma Elettronica oppure la compilazione attraverso un altro modulo di autenticazione o password elettronica, in conformità con i requisiti della Legge sul Commercio Elettronico del 2000 o di ogni altra legge o regolamento applicabile.

(f) La firma di qualsiasi avviso che la Società deve recapitare può avere forma scritta, essere stampata, o può assumere la forma di Firma Elettronica o Firma Elettronica Avanzata o altrimenti deve essere approvata dagli Amministratori.

#### 34.    ~~35.~~ LIQUIDAZIONE

(a) In caso di liquidazione o scioglimento della Società, il liquidatore utilizzerà i beni della Società per soddisfare le richieste dei creditori con le modalità e nell'ordine che riterrà più opportuno.

(b) Il patrimonio della Società disponibile per la distribuzione (dopo il soddisfacimento delle richieste dei creditori) tra i Soci sarà distribuito secondo criteri proporzionali ai titolari delle azioni di ciascuna categoria della Società e in base al numero di azioni di tale categoria da essi detenute.

(c) La distribuzione delle attività disponibili tra i Soci avverrà con il seguente ordine di priorità:

- (i) in primo luogo, per il pagamento ai Soci di ciascuna categoria di ogni Comparto, di una somma espressa nella Valuta Base di tale categoria o in qualsiasi altra valuta selezionata dal liquidatore come il più possibile equivalente (a un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) al Valore Patrimoniale Netto delle azioni di tale categoria detenute da tali detentori rispettivamente alla data di inizio della liquidazione, a condizione che le attività disponibili del Comparto di riferimento risultino sufficienti a effettuare tali pagamenti. Nel caso in cui, per quanto concerne qualsiasi categoria di azioni, le disponibilità del Comparto di riferimento non risultino sufficienti a garantire tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società non comprese nei Comparti;
- (ii) in secondo luogo, per il pagamento di somme ai detentori delle Azioni di Sottoscrizione fino a un importo pari all'ammontare versato dagli stessi (più eventuali interessi maturati) a valere sulle attività della Società non comprese in alcun Comparto e rimanenti dopo gli eventuali prelievi effettuati ai sensi del punto (i) di cui sopra. Nel caso in cui non

vi siano attività sufficienti per effettuare tali pagamenti per intero, non si potrà fare ricorso alle attività di nessun Comparto;

- (iii) in terzo luogo, per il pagamento ai Soci del saldo restante del Comparto pertinente in proporzione al numero di azioni detenute; e
- (iv) in quarto luogo, per il pagamento ai Soci dell'eventuale saldo rimanente e non attribuibile ad alcun Comparto, in proporzione al valore di ciascun Comparto e, all'interno di ciascun Comparto, al valore di ciascuna categoria e in proporzione al Valore Patrimoniale Netto per azione.

(d) Se la Società sarà liquidata o sciolta (indipendentemente che la liquidazione sia volontaria, controllata o imposta dal Tribunale), il liquidatore potrà, con l'autorizzazione di una Delibera Straordinaria della Società, ripartire proporzionalmente tra i Soci la totalità o una parte delle attività della Società in base al valore delle loro partecipazioni nella stessa (determinato ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente), indipendentemente dal fatto che le attività consistano o meno in beni di un unico tipo. A tal fine, può valutare una o più classi di beni in conformità con le disposizioni di valutazione di cui all'Articolo 15. Qualora un ~~socio~~ Socio lo richieda, la Società dovrà provvedere ad alienare gli Investimenti per conto del Socio. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà divergere da quello di valutazione degli Investimenti al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto; il Gestore e la Società non saranno responsabili di eventuali ~~perdite~~ differenze. ~~I costi di negoziazione sostenuti per la cessione di tali Investimenti dovranno essere a carico del Socio.~~ Il liquidatore potrà, con analoga autorizzazione, assegnare una parte delle attività a fiduciari, con le modalità che riterrà più opportune, a beneficio dei Soci. La liquidazione della Società potrà concludersi e la Società sciogliersi, ma non in modo tale da costringere un Socio ad accettare un'attività sulla quale grava un obbligazione.

### 35. CHIUSURA DEI COMPARTI

(a) Ogni Comparto può essere sciolto dagli Amministratori o da un loro delegato, a loro esclusiva e assoluta discrezione, mediante comunicazione scritta al Depositario in uno dei seguenti casi:

- (i) con un preavviso scritto di almeno ventuno (21) giorni ai Soci interessati;
- (ii) se in qualsiasi momento il Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione è inferiore alla Dimensione Minima di quel Comparto;
- (iii) se, in qualsiasi momento, i Soci decidono, con Delibera Straordinaria, la liquidazione del Comparto in questione;
- (iv) se la Banca Centrale ritira l'autorizzazione o comunque l'approvazione ufficiale di un Comparto;
- (v) qualora, entro novanta (90) giorni dalla data di comunicazione, da parte del Depositario, della cessazione del Contratto di Deposito, non sia stato

nominato un altro depositario accettabile per la Società e la Banca Centrale;

- (vi) se tale cessazione è prevista nel Prospetto;
- (vii) qualora venga approvata una legge che renda illecita oppure, secondo il parere degli Amministratori, impraticabile o non consigliabile la prosecuzione del pertinente Comparto;
- (viii) se intervengono cambiamenti in aspetti rilevanti dell'attività o della situazione economica o politica di un Comparto che, secondo gli Amministratori, potrebbero avere conseguenze negative rilevanti sugli investimenti del Comparto; o
- (ix) se gli Amministratori o un loro delegato hanno stabilito che il mantenimento di un Comparto è impraticabile o sconsigliabile in considerazione delle condizioni di mercato prevalenti; o
- (x) se gli Amministratori lo ritengono nell'interesse dei Soci.

(b) La decisione degli Amministratori in merito a qualsiasi evento specificato nel presente documento sarà definitiva e vincolante per tutte le parti interessate, ma gli Amministratori o i loro delegati non saranno in alcun modo responsabili della mancata chiusura del Comparto in questione ai sensi del presente Articolo 35 o per altri motivi.

(c) Ogni Comparto può essere sciolto mediante liquidazione da parte degli Amministratori o di un loro delegato, a loro esclusiva e assoluta discrezione, in conformità alle disposizioni della sezione 1407 del Companies Act.

(d) In caso di chiusura di un Comparto ai sensi dell'Articolo 35(a), gli Amministratori ne informeranno i Soci detentori di azioni e con tale comunicazione fisseranno la data in cui tale chiusura avrà effetto, nel periodo successivo alla notifica di tale comunicazione, come stabilito dagli Amministratori a loro esclusiva e assoluta discrezione.

(e) Gli Amministratori avranno la facoltà di proporre e attuare una riorganizzazione e/o fusione della Società o di Comparti secondo i termini e le condizioni approvati dagli Amministratori e in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

(f) Con decorrenza ed effetto dalla data di cessazione di un Comparto o, nel caso di cui al successivo punto (i), da altra data eventualmente stabilita dagli Amministratori:

- (i) la Società non può emettere o vendere azioni del Comparto in questione;
- (ii) Il Gestore degli Investimenti o sub-gestore degli investimenti liquiderà, su disposizione degli Amministratori, tutte le Attività che in tale momento compongono il pertinente Comparto (la cui liquidazione

dovrà avvenire e concludersi nelle modalità ed entro il termine dopo la chiusura del relativo Comparto che gli Amministratori riterranno opportuni);

- (iii) u disposizione degli Amministratori, il Depositario distribuirà ai detentori di azioni del Comparto in questione, in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione nello stesso, i proventi netti liquidi derivanti dalla liquidazione di tale Comparto e a disposizione ai fini di tale distribuzione, restando inteso che il Depositario non sarà tenuto (salvo in caso di liquidazione definitiva del saldo della distribuzione) a distribuire alcuna somma in quel momento a sua disposizione qualora l'importo non sia sufficiente a versare 1 EUR o importo equivalente nella pertinente valuta per ciascuna azione del Comparto e fermo restando altresì che il Depositario avrà diritto a trattenere le somme nella propria disponibilità nella misura necessaria al fine di fare integralmente fronte a costi, oneri, spese, pretese e richieste insorti, incorsi o previsti dal Depositario o dagli Amministratori in relazione alla chiusura del Comparto o a seguito della stessa e a titolo di propria manleva da tali costi, oneri, spese, pretese e richieste; e
- (iv) le summenzionate distribuzioni avverranno secondo le modalità stabilite dagli Amministratori, a loro esclusiva e totale discrezione, ma solamente a fronte della produzione di certificati di proprietà o warrant, se emessi, relativi alle azioni del Comparto in relazione al quale tale distribuzione è effettuata e previa consegna al Depositario del modulo di domanda di pagamento richiesto dal Depositario medesimo a propria totale discrezione. In caso di versamento di acconti sulle distribuzioni, tutte le conferme di proprietà dovranno essere corredate dal Depositario di una ricevuta dei pagamenti eseguiti e, in caso di liquidazione definitiva del saldo della distribuzione, consegnate al Depositario medesimo.

## 36. INDENNITÀ

(a) La Società risarcirà i suoi Amministratori, Funzionari, dipendenti e ogni altro soggetto che opera su domanda della Società in qualità di ~~Amministratore, Funzionario~~amministratore, funzionario, dipendente di un'altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa come indicato di seguito:

- (i) Ogni soggetto che è o è stato Amministratore, Funzionario o dipendente della Società oppure ogni soggetto che opera su domanda della Società in qualità di Amministratore, Funzionario o dipendente di un'altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa, va risarcito dalla Società nella massima misura consentita dalla legge da passività e da ogni spesa ragionevolmente sostenuta o da questi pagata in relazione a ogni debito, pretesa, azione, domanda, processo, atto, giudizio, decreto, passività o obbligazione di qualsiasi natura in cui viene coinvolto come parte in causa o altresì in virtù del suo attuale o passato ruolo di Amministratore, Funzionario o dipendente della Società o di altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa su domanda della Società e rispetto alle somme da questi pagate o sostenute per la loro costituzione, salvo qualora quanto precede sia imputabile a negligenza o dolo da parte di tale Amministratore, Funzionario o dipendente;

La Società, il Gestore, il consulente e il Depositario non avranno alcuna responsabilità nei confronti dei Soci per quanto riguarda l'osservanza di leggi o regolamenti presenti o futuri emanati in base ad esse, o di decreti, ordini o sentenze di tribunali, o di richieste, annunci o azioni simili (con o senza effetto legale vincolante) che possono essere adottate o intraprese da qualsiasi persona o organismo che agisca con o pretenda di esercitare l'autorità di qualsiasi governo (legalmente o con altre modalità). Se per qualsiasi motivo diventi impossibile o impraticabile l'esecuzione di una qualsiasi delle disposizioni del presente documento, né la Società, né il Gestore, né il ~~Consulente per gli Investimenti~~consulente, né il Depositario saranno ~~perant~~pertanto gravati da alcuna responsabilità al riguardo. La presente clausola non esonera tuttavia la Società, il Gestore, il ~~Consulente per gli Investimenti~~consulente o il Depositario da qualsiasi responsabilità in cui possano incorrere in seguito alla mancata osservanza degli obblighi previsti dai Regolamenti o da qualsiasi responsabilità in cui possano incorrere in seguito a frodi da parte della Società, del Gestore, del ~~Consulente per gli Investimenti~~consulente o del Depositario e come indicato nello standard di responsabilità previsto da ciascuno dei loro accordi contrattuali con la Società.

(e) Per maggior chiarezza, nessun Amministratore sarà responsabile per gli Atti della Società o le omissioni di un altro Amministratore.

(f) In conformità alla Sezione 235(4) del Companies Act, gli Amministratori hanno la facoltà di acquistare e mantenere, a beneficio di tutti i soggetti che sono o sono stati in qualsiasi momento Amministratori o funzionari della Società, un'assicurazione contro la responsabilità civile sostenuta da tali soggetti in relazione a qualsiasi atto od omissione nell'esecuzione o nell'adempimento delle loro mansioni o nell'esercizio dei loro poteri; gli Amministratori hanno altresì il diritto di votare e di essere conteggiati nel quorum in relazione a qualsiasi delibera riguardante l'acquisto di tale assicurazione.

### 37. DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI

(a) La Società può distruggere:

- (i) qualsiasi mandato di distribuzione dei dividendi o modulo di richiesta di assegnazione di azioni o qualsiasi variazione o annullamento degli stessi o qualsiasi notifica di cambiamento di nome o indirizzo in qualsiasi momento dopo la scadenza di due anni dalla data di registrazione di tale mandato, richiesta di variazione, annullamento o notifica da parte della Società;
- (ii) qualsiasi atto di cessione di azioni che sia stato registrato in qualsiasi momento dopo la scadenza di sei anni dalla data di registrazione; e
- (iii) qualsiasi altro documento sulla base del quale viene effettuata un'iscrizione nel Registro in qualsiasi momento dopo la scadenza di dieci anni dalla data della prima iscrizione in Registro;

e si presumerà in via definitiva a favore della Società che ogni atto di cessione così distrutto costituiva un atto valido ed efficace, debitamente e correttamente registrato, e che ogni altro documento di cui sopra così distrutto costituiva un documento valido ed efficace, in conformità ai relativi dati registrati nei libri o nei registri della Società, **FERMO RESTANDO** che:

- (i) le precedenti disposizioni del presente Articolo si applicano solo alla distruzione di un documento in buona fede e senza che la Società sia stata espressamente informata del fatto che la conservazione di tale documento era rilevante per una richiesta di risarcimento;

**OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY**  
**una società multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti**  
**(la “Società”)**

Società costituita in Irlanda con il numero di registrazione: 458665

Sede legale  
78 Sir John Rogerson’s Quay  
Dublin 2  
Irlanda

**SI RENDE NOTA** la convocazione dell’assemblea generale annuale (l’**“AGA”**) della Società, che si terrà presso 32 Molesworth Street, Dublin 2, alle 10:00 (ora irlandese) dell’8 dicembre 2023 per trattare il seguente ordine del giorno della Società:

1. Approvazione e adozione dell’atto costitutivo e dello statuto modificati della Società (l’**“AC&S”**) riportati nell’Allegato I della circolare datata 16 novembre 2023 e disponibili gratuitamente presso la Società e il Principale Gestore Delegato come AC&S della Società in sostituzione e ad esclusione dell’attuale AC&S della Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Banca Centrale e in conformità agli stessi.
2. Ricezione e approvazione delle Relazioni degli Amministratori e della Società di Revisione nonché del Bilancio della Società per l’esercizio chiuso il 30 giugno 2023 e revisione della situazione economica della Società;
3. Riconferma di PricewaterhouseCoopers come Società di Revisione;
4. Autorizzazione agli Amministratori a stabilire il compenso della Società di Revisione;
5. Qualsiasi altra attività.

Addì, 16 novembre 2023

**Su delibera del Consiglio**

*MFD Secretaries Limited*

**Segretario della Società**

**Nota:** Ogni Azionista che abbia diritto a partecipare, intervenire e votare all’AGA ha facoltà di nominare un delegato affinché partecipi, intervenga e voti in sua vece. Una persona giuridica può nominare un rappresentante autorizzato a partecipare, intervenire e votare per suo conto. Un delegato o un rappresentante autorizzato non deve necessariamente essere un membro della Società.

Per essere valido, un modulo di delega compilato e qualsiasi atto di procura in base al quale esso è stato firmato devono pervenire per posta elettronica all’indirizzo [russellproxies@maples.com](mailto:russellproxies@maples.com) non più tardi delle 10:00 (ora irlandese) del 6 dicembre 2023 (ossia due giorni lavorativi completi prima dell’apertura dell’assemblea). Se l’AGA viene aggiornata, la delega deve essere ricevuta almeno due giorni lavorativi pieni prima dell’ora fissata per lo svolgimento dell’assemblea aggiornata. L’invio del modulo di delega compilato non impedirà a un azionista di partecipare telefonicamente all’AGA e di votare di persona, qualora lo desideri. Qualora un azionista desideri partecipare telefonicamente all’AGA **anziché nominare un delegato**, è pregato di confermare tale intenzione inviando un messaggio e-mail all’indirizzo [russellproxies@maples.com](mailto:russellproxies@maples.com) non più tardi di due giorni lavorativi pieni prima dello svolgimento dell’AGA. Istruzioni dettagliate sul collegamento telefonico saranno fornite in un messaggio e-mail di risposta un giorno lavorativo prima dell’AGA.

Openworld Public Limited Company (la "Società")

MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

**Si prega di compilare:**

Nome dell'Azionista intestatario 1 \_\_\_\_\_  
1<sup>a</sup> riga dell'indirizzo risultante al libro soci \_\_\_\_\_  
2<sup>a</sup> riga dell'indirizzo risultante al libro soci \_\_\_\_\_  
3<sup>a</sup> riga dell'indirizzo risultante al libro soci \_\_\_\_\_  
4<sup>a</sup> riga dell'indirizzo risultante al libro soci \_\_\_\_\_  
Numero di conto \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/Noi sottoscritti, \_\_\_\_\_ in qualità di azionista/i della summenzionata Società, con il presente nomino/nominiamo il Presidente della Società o, in sua assenza, \_\_\_\_\_ o, in sua assenza, \_\_\_\_\_ o, in sua assenza, Brendan Byrne, c/o 32 Molesworth Street, Dublin 2 o, in sua assenza, Shane Toomey, 32 Molesworth Street, Dublin 2 o, in sua assenza, qualsiasi altro rappresentante di MFD Secretaries Limited o qualsiasi Amministratore della Società quale mio/nostro delegato a votare a mio/nostro nome e per mio/nostro conto all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà presso 32 Molesworth Street, Dublin 2, alle 10:00 (ora irlandese) dell'8 dicembre 2023, nonché a qualsiasi aggiornamento della stessa.

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle sottostanti. Per esprimersi a favore della risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una "X" l'apposita casella sottostante, sotto la voce "Favorevole". Per esprimersi contro la risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una "X" l'apposita casella sottostante, sotto la voce "Contrario/a". Per astenersi dal voto a favore o contro la risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una "X" l'apposita casella sottostante, sotto la voce "Astenu/a". Diversamente, il delegato voterà nel modo che riterrà opportuno.

DELIBERE			
Ordinaria amministrazione	A FAVORE	CONTRA- RIO/A	ASTENU- TO/A
Ricezione e approvazione delle Relazioni degli Amministratori e della Società di Revisione nonché del Bilancio della Società per l'esercizio chiuso il 30 giugno 2023 e revisione della situazione economica della Società;			
Riconferma di PricewaterhouseCoopers come Società di Revisione; e			
Autorizzazione agli Amministratori a stabilire il compenso della Società di Revisione.			
Questioni speciali	A FAVORE	CONTRA- RIO/A	ASTENU- TO/A
Che l'atto costitutivo e lo statuto modificati della Società (l'"AC&S"), riportati nell'Allegato I della circolare datata 16 novembre 2023 e disponibili gratuitamente presso la Società e il Principale Gestore Delegato, siano approvati e adottati come AC&S della Società in sostituzione e ad esclusione dell'attuale AC&S della Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Banca Centrale e in conformità agli stessi.			



1<sup>a</sup> firma

Data

(Nome in stampatello)

---

2<sup>a</sup> firma  
(Se  
necessaria)

Data

(Nome in stampatello)

---

#### NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DELEGA:

- (a) Salvo ove diversamente indicato, il delegato voterà nel modo che riterrà opportuno.
- (b) Nel caso in cui l'azionista sia una persona fisica, la presente delega può essere esercitata da un rappresentante legale di tale azionista debitamente autorizzato per iscritto.
- (c) In caso di co-detentori, sarà sufficiente la firma di un qualsiasi detentore; tuttavia, dovranno essere indicati i nomi di tutti i co-detentori.
- (d) Tutti gli azionisti sono pregati di indicare il proprio numero di conto corrente nel modulo di delega. Il numero di conto è riportato sull'estratto conto mensile. In alternativa, si consiglia di rivolgersi al proprio incaricato delle relazioni di Russell Investments.
- (e) Qualora il presente modulo di delega venga perfezionato da una società, dovrà essere provvisto del relativo timbro o firmato per mano di un funzionario o di un legale debitamente autorizzato.
- (f) Per essere valido, un modulo di delega compilato e qualsiasi atto di procura in base al quale esso è stato firmato devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo [russellproxies@maples.com](mailto:russellproxies@maples.com) non più tardi delle 10:00 (ora irlandese) del 6 dicembre 2023 (ovvero due giorni lavorativi completi prima dell'apertura dell'assemblea). Se l'AGA viene aggiornata, la delega deve essere ricevuta almeno due giorni lavorativi pieni prima dell'ora fissata per lo svolgimento dell'assemblea aggiornata.
- (g) L'invio del modulo di delega compilato non impedisce di partecipare telefonicamente all'AGA e di votare di persona qualora lo si desideri. Qualora un azionista desideri partecipare telefonicamente all'AGA **anziché nominare un delegato**, è pregato di confermare tale intenzione inviando un messaggio e-mail all'indirizzo [russellproxies@maples.com](mailto:russellproxies@maples.com) non più tardi di due giorni lavorativi pieni prima dello svolgimento dell'AGA. Istruzioni dettagliate sul collegamento telefonico saranno fornite in un messaggio e-mail di risposta un giorno lavorativo prima dell'AGA.